

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Spiegazioni del deputato Di Revel sul verbale — Osservazioni in proposito dei deputati Jacquemoud Antonio, Lanza, Arnulfo e Mellana — Relazione sul progetto di legge per sussidi agli ospizi dei trovatelli — Relazione sull'elezione del collegio di Torriglia — Obbiezioni dei deputati Bottone, Michelini, Mellana e Borella — Spiegazioni dei deputati Despine, Mollard, Di San Martino, Franchi e del ministro dell'istruzione pubblica — Reiezione dell'ordine del giorno del deputato Michelini — Parole in appoggio dell'elezione del deputato Cavallini — Annullamento dell'elezione — Proposizione del deputato Mellana per la designazione di due giorni per la discussione del bilancio — Approvazione — Seguimento della discussione del progetto di legge sulla tassa di bello — Approvazione dell'ordine del giorno del deputato Miglietti, e reiezione di quelli dei deputati Pescatore e Mantelli — Cenni del relatore Jacquemoud Giuseppe — Articolo 1: Emendamento del deputato Gandolfi.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2991. Il sindaco, alcuni consiglieri, il provveditore degli studi, parecchi professori e molti cittadini di Casale, ricorrono con petizione analoga a quella che è segnata col numero 2852, relativa all'istruzione secondaria.

2992. Piti della Rocca Michele, esponendo di essere stato illegalmente carcerato in Genova, dove dimorava da qualche tempo ed ha proprietà, e quindi espulso dallo Stato per cagioni di polizia a lui affatto ignote, chiede che gli venga data riparazione dell'atto arbitrario ed incostituzionale commesso contro di lui; che gli si renda palese la cagione della sua espulsione dallo Stato, e che gli vengano restituiti senza indugio alcuni oggetti ritirati dagli agenti di pubblica sicurezza nella perquisizione domiciliare che gli fecero.

2993 Baldioli Vincenzo, capitano residente in Cuornè, presenta alla Camera un suo progetto per estinguere il debito pubblico, promuovere ad un tempo la prosperità dell'agricoltura e del commercio, e consolidare la pubblica tranquillità.

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO VERBALE DELLA TORNATA PRECEDENTE.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. Ho domandato la parola sul processo verbale. In esso è fatta menzione di una protesta effettivamente fatta dal ministro delle finanze contro una parola che è stata proferta in questo recinto: contro la parola *bancarotta*.

Il ministro protestò contro quest'espressione, e disse che quando per inavvertenza a lui fosse sfuggita, si crederrebbe in debito di ritirarla. Essendo io il primo che ebbi a pronunciare tale parola in questa Assemblea, è mio dovere di spiegarne il senso, onde non possa essere travisata la mia inten-

zione. Mi eredo poi tanto più in debito di farlo, in quanto che questa protesta essendo partita da un ministro delle finanze, e potendo più naturalmente intendersi rivolta a quella persona che ebbe per lo passato quelle stesse incumbenze ora esercitate dal ministro di finanze, temerei che quando passasse inosservata potesse dar luogo a sinistre interpretazioni.

Questa parola (e mi rincresce il dirlo) io la mantengo; la mantengo nel senso che le ho dato; la mantengo perchè non credo che nel senso che le ho dato possa produrre quelle funeste conseguenze alle quali il ministro delle finanze voleva alludere.

Nella tornata del 10 maggio, accennando all'urgenza di provvedere di mezzi pecuniari lo Stato, dissi che, continuando nel sistema in cui eravamo, quello cioè di accrescere tutt'altre spese, di fare continuamente dei nuovi prestiti senza aumentare i mezzi di pagarli, noi andavamo verso la bancarotta; ma questa parola era condizionata al caso che noi perdurassimo in questa via; ed in questi termini credo di poter dire che noi arriveremo a quel fine. Con ciò io non ho inteso di recar nocimento al credito dello Stato, poichè il credito dello Stato non riposa su parole dette inavvertentemente o non in un consesso, ancorchè politico. Io ho inteso solo di segnare la via nella quale entreremmo, od il punto a cui arriveremo sicuramente se continueremo nello stesso sistema.

In quanto a me io ho del paese buona opinione, quanto possa averla l'onorevolissimo ministro di finanze e tutti quanti siedono in questa Camera; un paese diffatti che, durante quindici o venti anni, ha sempre fatto scrupolosamente onore a tutti i suoi impegni, non dirò tanto pel modo con cui le sue finanze erano amministrare, ma nel modo in cui i risultati si presentavano, un paese che faceva l'ammirazione di tutta l'Europa, un paese in cui, durante 25 anni, non solo non istabilironsi imposte nuove e nemmeno si aumentarono quelle esistenti, ma si fecero anzi varie riduzioni delle medesime, questo paese non può passare dallo stato florido alla bancarotta, ma questo paese può passarvi prescindendo dai

dare al Governo i mezzi pur troppo indispensabili di far fronte a' suoi impegni, e mettendolo in condizione da non poter più mantenere quel credito di cui ha goduto sinora.

Questo credito nelle finanze del nostro Stato era così universale, che mi si permetterà di citare qui un aneddoto, non perchè mi è personale, ma perchè fa onore al paese.

Io ebbi l'onore di essere presentato all'imperatore di Russia quando fu di passaggio in questo Stato, il quale mi disse queste parole:

« Vous êtes ministre de finances? »

Risposi di sì; egli allora soggiunse:

« Il fait bon être ministre de finances dans un pays où elles sont en si bon état. »

Quest'opinione veniva dal fondo della Russia, era generale in tutta Europa, nè credo che sia ora perduta; ma si potrebbe perdere laddove noi non ci mettessimo in situazione di accrescere le rendite dello Stato onde poter far fronte al pagamento dei debiti che abbiamo dovuto contrarre; questo stato, dirò, ora meno florido delle finanze, non procede da mala amministrazione; l'Europa sa che procede dalle due disastrose guerre che abbiamo dovuto sostenere; quindi, ripeto, quando un paese è stato florido durante tanti anni, quando non è mai stato smunto da imposte; che anzi subì delle riduzioni, questo paese non passa ad un tratto dallo stato floridissimo alla bancarotta, ma può andarci laddove i rappresentanti suoi non facciano il loro debito e neghino di dare al Governo i mezzi di cui abbisogna.

JACQUEMOUD ANTONIO. L'honorable M. Di Revel, dans le but de donner quelques explications sur ce qui a été dit dans la séance d'hier, et sur ce qui peut le concerner à cet égard, a demandé la suspension de l'approbation du procès-verbal.

PRESIDENTE. Je vous prie de m'excuser; il n'a pas demandé la suspension de l'approbation du procès-verbal; il a simplement demandé la parole pour donner quelques explications sur le procès-verbal.

JACQUEMOUD ANTONIO. Mais demander la parole et faire un discours entre la lecture du procès-verbal et l'acte d'approbation parlementaire du dit procès-verbal, c'est bien demander et obtenir implicitement la suspension de l'acte d'approbation. Pour moi je n'ai rien voulu dire d'abord à ce sujet: je n'ai nullement voulu m'opposer à ce que monsieur Di Revel donnât ses explications personnelles avant que le procès-verbal eût été adopté. Cette habitude ayant existé jusqu'à présent chez nous, j'aurais, si j'avais fait opposition, semblé vouloir, pour ainsi dire, empêcher monsieur Di Revel de faire des observations sur un fait qui le concerne.

Mais je me permets de faire observer que cet usage, introduit chez nous, est tout à fait inconstitutionnel et contraire à celui des autres Parlements.

Par tout ailleurs, quand il s'agit de mettre aux voix l'approbation du procès-verbal, un orateur ne peut s'y opposer qu'autant qu'il s'inscrit en faux contre le procès-verbal, c'est-à-dire qu'autant que l'orateur y reconnaît quelque inexactitude dans la narration des faits de la séance précédente.

Je n'entends point faire un reproche à monsieur le président, puisque c'est une habitude introduite chez nous ainsi que je viens de le dire. Mais ailleurs, et cela se pratiquait même en France sous Louis Philippe, lorsqu'un député demande la parole entre la lecture du procès-verbal et son approbation par la Chambre, le président a l'habitude, dans

le cas dont il est question, de demander préalablement à l'orateur s'il entend s'inscrire en faux contre le procès-verbal. S'il n'entend pas s'inscrire en faux, alors on passe tout d'abord à l'approbation du procès-verbal, et le réclamant a tout le temps ensuite de donner les explications qu'il désire, de faire connaître le vrai sens qu'il a voulu attribuer aux paroles qu'il a prononcées dans la séance antérieure.

Il y a quelque mois, un incident de cette nature nous a été offert par l'Assemblée nationale de France.

Le président Dupin paraissait avoir un doute sur la question; un orateur avait demandé la parole sur le procès-verbal; il voulait s'expliquer sur un fait personnel relaté dans ce procès-verbal.

Un débat incidentel s'engagea sur ce point. Il resta ensuite établi que jamais un orateur ne peut demander la parole avant l'approbation du procès-verbal, à moins que ce ne soit pour relever une inexactitude de fait concernant la narration présentée par le dit acte; sauf à l'orateur à donner, après l'approbation du procès-verbal, telle explication, telle interprétation qu'il juge à propos de fournir sur des particularités de la séance précédente qui le concernent. Mais cet incident est étranger au procès-verbal.

PRESIDENTE. Faccio osservare al signor deputato Jacquemoud che il signor deputato Di Revel chiese la parola sul processo verbale, ma che però non intese di chiedere la sospensione dell'approvazione del medesimo. Si tratta soltanto di dare delle spiegazioni intorno a quanto si è detto nell'ultima seduta: se questo potesse sospendere intanto l'approvazione del verbale, questa discussione forse non potrebbe dirsi regolare, perchè si dovrebbe prima di tutto procedere all'approvazione del verbale; ma ho dato la parola ai preopinanti per la ragione che la Camera non è attualmente in numero, epperò, non potendosi intanto deliberare, non si sciupò il tempo. Ecco la ragione per cui ho lasciato parlare il conte di Revel.

JACQUEMOUD ANTONIO. J'accepte avec plaisir les observations de monsieur le président, qui vient de me dire que, s'il a permis à monsieur Di Revel de parler, c'est parce qu'il ne croyait pas encore la Chambre en nombre pour l'adoption du procès-verbal.

J'avais déjà remarqué, il y a quelques mois, que le même fait d'irrégularité s'était produit dans notre Chambre. Messieurs Palluel et D'Aviernoz avaient demandé la parole sur le procès-verbal. Ils admettaient l'exactitude des faits narrés; seulement ils fournissaient des explications sur un incident de la séance précédente qui les regardaient. Cela était irrégulier. Je demande qu'une telle irrégularité ne se reproduise plus dorénavant.

ARNULFO. Domando la parola.

LANZA. Ho domandata la parola io prima.

ARNULFO. L'ho chiesta io pure.

PRESIDENTE. Osservo alla Camera che il signor Di Revel ebbe la parola unicamente per dare spiegazioni intorno al senso delle parole che aveva pronunciate; ora che egli ebbe campo di darle, non mi pare che sia il caso di fare una discussione sopra le medesime, perchè nessuno può meglio spiegare l'intenzione con cui si pronuncia una parola di colui che l'ha profferita.

ARNULFO. Ho chiesto la parola appunto per fare delle spiegazioni.

In assenza del ministro delle finanze io credo di interpretare la sua intenzione, dichiarando che, quando egli in questa Camera diceva doversi, per quanto possibile, evitare l'uso della parola *bancarotta*, non voleva fare un rimprovero a

chicchezza, ma intendeva soltanto dimostrare al paese che tutti eravamo d'accordo sulla necessità di provvedere ai bisogni delle finanze, benchè non siamo d'accordo nella scelta dei mezzi. Il ministro delle finanze poi tanto meno avrebbe fatta allusione in altro senso all'onorevole deputato Di Revel perchè niuno più conosce quanto egli fece perchè le finanze fiorissero, come infatti fiorirono sotto il suo Governo, quale la sua prudenza, e quali e quanti sarebbero i sacrifici di ogni maniera di cui egli sarebbe capace, ove le finanze si trovasero in difficili circostanze. Spero che il signor Di Revel ed ogni altro membro di questa Camera cui possano riferirsi le parole dal ministro ieri pronunziate vorranno tenersi soddisfatti di questa spiegazione.

LANZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima porrò ai voti il processo verbale. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato. (È approvato.)

La parola è al deputato Lanza.

LANZA. L'onorevole deputato Di Revel ha voluto dare spiegazioni sulla parola *bancarotta* da lui stesso pronunziata nelle sedute antecedenti. Dimostrerò che egli avevala subordinata a certe ragioni e condizioni. Egli fece sentire che questa *bancarotta* avrebbe potuto succedere qualora non avessimo voluto discutere le leggi sull'aumento delle imposte presentate dal Ministero per poter sopperire alla deficienza delle nostre entrate, ma che, adottate queste leggi, il nostro credito sarebbe ristorato.

La parola *bancarotta* che a ragione produce tanto ribrezzo, venne anche pronunziata da diversi membri della sinistra, e lo fu pure da me, ma non nel senso espresso dall'onorevole deputato Di Revel.

In parecchie occasioni espressi in questo recinto la tema che qualora il Ministero non provvedesse presto a migliorare la nostra finanza, il nostro credito sarebbe rovinato, il che equivale a dire che andremmo incontro alla *bancarotta*.

Questo timore non fece che accrescersi in me vedendo la poca previdenza del signor ministro delle finanze, e la niuna sollecitudine per presentarci un sistema di riforma finanziaria, nel vedere presentato il bilancio del 1850 senza nessuna riduzione, anzi con nuovo aumento di spese sul bilancio del 1849; nel vedere presentate alcune leggi scucite ed incomplete, le quali, oltre del malcontento che possono cagionare, non serviranno se non in parte a sopperire ai nostri bisogni.

Ecco le ragioni per cui ho ripetuto l'altro giorno la parola *bancarotta*, e la ripeterò sempre finchè il Ministero non entri in una via più ragionevole; voglio dire fino a che non prenda l'iniziativa delle economie e delle riforme amministrative.

Io ed i miei amici politici non abbiamo mai sostenuto che non siano necessarie nuove imposte; che anzi abbiamo confessata questa necessità, ma abbiamo sostenuto che innanzi tutto occorre esaminare il bilancio per ridurre le spese al puro necessario, eliminando tutte le spese superflue ed abusive. Questa è la differenza che vi esiste tra noi ed il signor Di Revel. Noi vogliamo cominciare dalle economie, e poi ricorrere a nuove imposte, mentre egli vuole che si votino le nuove imposte nell'opinione che sia inutile occuparsi di economie.

Il signor Di Revel ha pronosticato che se la Camera vota le presenti leggi d'imposte immediatamente e senza ritardo, la *bancarotta* non è a temersi; se invece si occupasse prima del bilancio, di economie e poi delle leggi di finanza, la ban-

carotta sarebbe certa. Io al contrario sono di parere che l'aumento delle imposte non basta per salvare il nostro credito, e più delle nuove imposte confido sulle economie e sulle riforme per ristorare le nostre finanze.

Le imposte, se sono troppo gravose, il commercio, l'agricoltura e l'industria impoveriranno queste sorgenti della ricchezza pubblica, e le entrate dello Stato diminuiranno in proporzione del loro decadimento.

Per non sopraccaricare di troppo l'economia nazionale ed equilibrare le spese colle entrate, importa quindi di fare dei risparmi ed il bilancio attuale lascia luogo ad ampie riduzioni, purchè la Camera ed il Ministero siano decisi a farle.

In conseguenza io non posso persuadermi che la parola da me pronunziata di *bancarotta* non sia giustificabile, e non lo sia forse molto più di quanto lo sia quella pronunziata dall'onorevole conte di Revel.

MELLANA. Fin dalla tornata di ieri, dopo la protesta fatta dal ministro delle finanze contro quella parola di *bancarotta*, io aveva domandato la parola per rispondergli, ma il signor presidente avendo opinato non ne fosse il caso, io mi sono taciuto. Volevo appunto dire che io mi era servito della parola *bancarotta*, mettendola in bocca alla maggioranza, ed intendevo alludere all'onorevole Di Revel: e gliela attribuivo appunto nel modo che venne ora da esso spiegato, che cioè per quanto sia prospero un patrimonio, ove non vi sia una buona amministrazione, esso può col tempo correre alla *bancarotta*. Ma non mi cadeva in mente che si potesse dire che il Piemonte sia privo di mezzi. Niuno più di me è convinto che il nostro Stato, entrando nella via di radicali riforme, sapendosi valere delle molte sue risorse, può stare al livello con qualsiasi più ricco ed ordinato Stato di Europa.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE SPESE PER GLI OSPIZI DEI TROVATELLI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni.

NOVELLI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 238.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Ho l'onore di prevenire la Camera che il signor intendente G. B. Pozzi fa omaggio alla Camera di 200 esemplari d'una sua opera intitolata: *Quadro statistico sinottico sul bilancio attivo del 1850*.

Questi esemplari saranno distribuiti.

RELAZIONE SULL' ELEZIONE DEL COLLEGIO DI TORRIGLIA.

RICCI VINCENZO, relatore. Nel collegio elettorale di Torriglia gli elettori iscritti sono in numero di 66; i presenti all'elezione del 5 maggio che debbo er riferire furono 39; fu perfettamente regolare la formazione dell'ufficio tanto provvisorio, quanto definitivo. Il risultato della votazione è il seguente: il signor abate Cristoforo Carenzi ebbe 26 voti, il signor Bosso Pietro, ingegnere, 11, il signor Bosso Pietro,

senza la qualificazione di ingegnere, 2. Avendo riportato il signor abbate Carenzi nel primo scrutinio più della metà dei voti degli elettori presenti, e più di un terzo di quelli che compongono l'intero collegio, venne proclamato deputato.

Furono per altro presentate due opposizioni alla regolarità di questa elezione esposte in questi precisi termini:

« Osserva il signor arciprete Serafino Castagna, reclama ed oppone non essere stato osservato l'articolo 85 della legge elettorale 17 marzo 1848, inquantochè si vede nella lista di cui l'ufficio si è servito per farvi l'appello, e per annotarvi la votazione, che non fu scritto il nome di uno scrutatore e del segretario a riscontro del nome di ciascun votante, e reclama parimente per la ricognizione dei bullettini, la quale fu fatta prima del secondo appello medesimo, a termini dell'articolo 85 della predetta legge, e intacca di erroneo il paragrafo 6 della detta legge, anzi del presente verbale. »

Come ha ben inteso la Camera, i reclami versano sopra due distinti capi: il primo per la violazione dell'articolo 85, il quale stabilisce che a fronte di ciascun nome dei votanti vi sia iscritto il nome di uno scrutatore e del segretario. Realmente questa formalità fu omessa, e venne invece fatta una lista degli elettori che si presentavano e di quelli che erano assenti; ma non mi pare che questo possa bastare, tanto più che questa lista fu, è vero, tenuta da uno scrutatore, ma non venne contemporaneamente sottoscritta nè dal segretario, nè da uno degli scrutatori. Più grave ancora è sembrato il secondo reclamo, col quale si allega che invece di attendere il fine della votazione per numerare i biglietti, dopo la prima votazione, cioè prima di fare il secondo appello, si è rovesciata l'urna e si contò il numero dei biglietti.

Ciò è in aperta contraddizione coll'articolo 85, il quale prescrive che prima dell'apertura dell'urna debba esser compiuta la votazione; nè questa può dirsi compiuta fintantochè non è fatto il secondo appello. Tutto ciò risulta dall'articolo 84, il quale così si esprime:

« Ad un'ora dopo mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta. »

Dunque, finchè non si è fatto il secondo appello non può dichiararsi ultimata la votazione. Questo errore però pare commesso in tutta buona fede; ma per altro è sembrato all'ufficio che sia assai grave, e che possa dar luogo a gravi inconvenienti, e quindi l'ufficio è stato unanime nel proporvi l'annullamento di questa elezione.

BOTTONE. Io scorgo per appoggiare le conclusioni del VI ufficio al quale ho l'onore di appartenere, e per dichiarare che le appoggio non per i soli motivi allegati dal signor relatore, ma eziandio e massimamente per il voto espresso dalla Camera nella sua tornata del 18 aprile, dietro l'ordine del giorno proposto dal deputato Jacquier. La Camera allora decretava che la petizione degli elettori di Savignone fosse mandata al signor ministro dell'interno con speciale raccomandazione, perchè vi facesse ragione, cioè perchè il collegio fosse convocato nel mandamento di Savignone.

Io so che il signor ministro dell'interno giustifica la convocazione del collegio elettorale in Torriglia per i motivi che ognuno poté vedere nella relazione da esso fatta al Re; ma io credo che un altro motivo a quelli addotti dal signor ministro si possa aggiungere, e questo è l'indole politica degli elettori. Il signor ministro crede forse più facile il far riuscire la elezione de' suoi candidati allontanando l'urna da Savignone, epperò persiste nel convocare quel collegio a Torriglia.

Io non posso però approvare questo procedere, mentre credo che esso sia affatto fuori delle attribuzioni del potere esecutivo; unica sua attribuzione si è di far eseguire le leggi, e, che io mi sappia, niuna legge fu da noi fatta per favorire la elezione di un candidato dell'una parte, piuttosto che dell'altra. Niuna legge fu da noi creata per falsare la rappresentanza nazionale, la quale sarà tanto più schietta e veritiera, quanto sarà maggiore la libertà e l'indipendenza degli elettori.

Io credo che il Ministero non debba avere altra ingerenza nelle elezioni fuorchè quella che gli viene attribuita per mantenere il buon ordine e per far rispettare le leggi; ogni altro suo intervento io lo riguardo come illegale, immorale, incostituzionale. E poichè ho la parola, io colgo l'occasione per protestare contro un così grave abuso, e dichiaro sin d'ora che voterò contro tutte le elezioni che possano risultarmi essere l'effetto degli intrighi e dei maneggi del Ministero sì diretti che indiretti.

MICHELENI Quanto ha detto il preopinante dimostra che havvi una questione molto più importante nella elezione del collegio di Torriglia, che quella che risulterà potrebbe dall'esame delle carte della elezione medesima; questa è questione, per così dire, pregiudiziale ed estrinseca alla elezione stessa; trattasi di vedere se il Ministero, avendo convocato il collegio a Torriglia invece di convocarlo a Savignone, questa circostanza non renda nulla per sè stessa l'elezione.

La legge del 19 gennaio del corrente anno, che modificò il sistema elettorale, stabilisce che i mandamenti i quali contengono più di quaranta elettori costituiscono una sezione da loro stessi. Tale è appunto il caso di Savignone; quindi si avrebbe dovuto, secondo il prescritto della legge, convocare il collegio a Savignone; ma io non mi faccio ad interpretare la legge del 19 gennaio; io voglio ammettere che quella legge sia dubbia. Il Ministero avrebbe avuto diritto d'interpretarla, applicandola al caso di cui si tratta, nel modo ch'egli credeva più giusto, se dopo la promulgazione di quella legge non fosse stata sporta alla Camera una petizione degli elettori di Savignone, i quali si lagnavano che il Ministero convocasse il collegio a Torriglia, e chiedevano si convocasse a Savignone. La Camera, dopo matura discussione, decideva, nella tornata del 18 aprile, che quella petizione fosse trasmessa al Ministero con raccomandazione di avervi gli opportuni riguardi, e questi riguardi, se pure dovevano avere qualche significazione, consistevano necessariamente nel far ragione alla domanda degli elettori di Savignone; non ostante questa deliberazione della Camera, pochi giorni dopo, vale a dire il 26 aprile, il Ministero convocava il collegio non già in Savignone, ma in Torriglia; e qui noto, tra parentesi, qual deferenza il Ministero abbia avuto verso una Camera creata secondo l'intenzione ministeriale. Che cosa avverrebbe se minore simpatia esistesse tra la Camera dei rappresentanti ed il Ministero?

Se noi non considerassimo nella Camera dei rappresentanti che uno dei tre poteri legislativi, io credo che il Ministero avrebbe ragione. Diffatti c'è la legge del 19 gennaio, la quale è interpretata in un modo dal Ministero, in un altro dalla Camera: un'interpretazione obbligatoria non può essere data ad una legge che per legge; quindi sarebbe stata necessaria una legge per ispiegare la legge del 19 gennaio. Ma in un Governo costituzionale la Camera dei rappresentanti della nazione non è solamente uno dei tre poteri legislativi dello Stato, essa ha inoltre altre incombenze, e me ne appello a quanto succede in tutti i paesi costituzionali: essa ha l'incombenza di dirigere il Governo, di sorvegliarlo; vediamo diffatti

che in Inghilterra, nel Belgio nella Francia si fanno soventi dalle Camere rappresentative e inchieste ed altri atti, i quali dimostrano che in quei paesi molte più si intende essere esteso il potere delle Camere medesime di quello che non lo si intenda da noi. Per questi motivi io credo che il voto del 18 aprile avrebbe dovuto vincolare il Ministero in modo da obbligarlo a convocare il collegio elettorale in Savignone, e certo in qualunque altro paese costituzionale un simile voto sarebbe stato rispettato.

Questo non essendo stato fatto, io credo nulla la elezione, epperò inutile di occuparsi dell'esame delle formalità dell'elezione medesima. Laonde io propongo quest'ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che il collegio elettorale è stato convocato a Torriglia a vece di Savignone, dove avrebbe dovuto essere convocato, giusta la legge del 19 gennaio 1850, senza entrare nel merito della elezione, la dichiara nulla, e passa all'ordine del giorno.»

DESPINE. J'ai demandé la parole pour donner, en l'absence de M. le ministre de l'intérieur, quelques explications. C'est en mon nom seul que je parle; mais je crois devoir le faire pour donner à la Chambre connaissance d'un fait qui me semble pouvoir éclaircir complètement la question. Je ne pense pas que le choix de Torriglia préférablement à Savignone ait été fondé sur aucune préoccupation politique; il est à ma connaissance que M. le ministre de l'intérieur, dans le but de se conformer aux intentions de la Chambre, a chargé un ingénieur de se transporter spécialement sur les lieux pour examiner les distances et décider, suivant les convenances des électeurs, le lieu de réunion du collège électoral. C'est d'après un rapport présenté par cet ingénieur que M. le ministre de l'intérieur, reconnaissant qu'il y a beaucoup plus de convenance pour les électeurs de se réunir à Torriglia qu'à Savignone, a choisi Torriglia, tout en usant dans le même temps de son droit de prérogative. Mais dans le même temps qu'il a usé de son droit de prérogative il a eu principalement pour but les convenances des électeurs de ce collège.

MELLANA. Non entro in questo momento nella questione che venne posta dagli onorevoli Michelini e Bottonc, sebbene io l'appoggi; farò per altro un'osservazione al preopinante Despine (cui non so se abbia a rispondere come a deputato o come a ministro, avendo parlato in suo ed a nome del Governo), e gli dirò che se il ministro era così disposto ad annuire al voto espresso dalla sua maggioranza, quando ebbe questa relazione dell'ingegnere avrebbe dovuto ritornare alla Camera, e dire ad essa:

« Voi, o per errore, o perchè non ho saputo rappresentarvi i fatti, avete dato questo voto, oggi vi sottopongo nuovi fatti, acciò possiate o confermare il vostro giudizio, o mutarlo. » Questo sarebbe stato il modo di operare, ove il Ministero avesse veramente rispettato il voto della sua maggioranza.

Ho preso poi la parola, come diceva, non per entrare nella questione politica, ma per rendere omaggio agli elettori di Savignone, i quali hanno fatto un atto di vero patriottismo, quantunque essi sapessero che erano stati disconosciuti i loro diritti; pure non ostante il cattivo tempo ed un malagevole cammino hanno compiuto il debito loro di elettore, e compiendo a questo debito hanno nobilmente protestato contro un Ministero inopportuno e audace; io quindi non voglio lasciar annullare questa elezione sotto il senso della mancanza di formalità per parte di quegli elettori.

Le due ragioni addotte dall'onorevole relatore non hanno,

a mio avviso, fondamento valevole per annullare questa elezione; parlo in primo luogo della seconda di queste ragioni, alla quale esso relatore dava maggiore considerazione; io non ho sott'occhio la legge elettorale, ma mi sembra che esso citasse l'articolo 83, il quale dice che non si può, senonchè dopo il secondo appello, dichiarare compiuta la votazione; io dico che l'ufficio del collegio di Torriglia non ha mancato a questa disposizione, giacchè non ha mai dichiarata chiusa l'operazione; io noterò poi, e qui pregherei il signor relatore a leggere la risposta che l'ufficio stesso ha fatto alla protesta, poichè mi sembra che quando si è letto l'atto d'accusa si deve leggere anche l'atto di difesa. Noi qui votiamo in giurati, noi doveva dimenticare il relatore, e doveva farsi carico di sottoporci questa difesa. Io noterò che il fatto di essersi enumerati i biglietti prima di procedere al secondo appello fu una operazione innocentissima, e fu fatta in presenza di tutti gli elettori, e si fece sul dubbio che vi potesse essere un errore onde non attendere a riconoscerlo compiuta che fosse stata l'operazione. Nè il prete che da poi ha protestato, che forse era presente a quella innocente operazione, fece alcuna osservazione; ove l'avesse fatta, certo l'ufficio se ne sarebbe astenuto, ma non essendovi state osservazioni in contrario si deve credere che quel fatto fu riconosciuto valido dall'intero collegio.

In che consiste poi questo fatto che si vorrebbe incriminare? Ecco: hanno versato i bollettini, li hanno enumerati in presenza degli scrutatori e li hanno rimessi nella medesima urna.

Sfido a citare un articolo nella legge elettorale che ciò proibisca; sfido poi a dire che vi sia il minimo iudizio di mala fede: lo stesso relatore lo ha ammesso.

Credo quindi che da una operazione, la quale non viola direttamente nessun articolo della legge, la quale non lascia il menomo segno di mala fede, non si possa dedurre che debba questa elezione essere annullata per una mera mancanza di forme.

Aggiungerò ancora che il secondo appello ebbe luogo, ma che nessuno ha risposto; anche questa circostanza mi pare che non doveva essere tralasciata di ricordare alla Camera prima che abbia da dare il suo voto. Venendo poi a quelle considerazioni che lo stesso signor relatore ha creduto non molto gravi, quelle, cioè, che il segretario ed uno scrutatore non abbiano messo il loro nome a fianco della lista di mano in mano che l'elettore era chiamato a deporre la sua scheda nell'urna, è detto nella risposta fatta da quell'ufficio che contemporaneamente da due si scriveva il nome di quegli che votava e degli assenti; quindi si vede che il controllo sarebbe seguito egualmente. Se la legge non è eseguita nello stretto verbale suo senso, nello spirito però non è in nulla violata.

Credo quindi non sia il caso di dare una interpretazione alla legge elettorale nel modo giudaico fatto dall'ufficio, nè di venire a proporci l'annullazione di questa elezione per mancanza di forme.

Io non mi oppongo, ove si voglia annullare questa elezione nel senso di biasimo verso il Ministero, perchè in allora sarebbe un fare ragione ai diritti degli elettori di Savignone, e certo, quanto giusto, altrettanto grato loro giungerebbe questo voto. Ma annullare questa elezione per mancanza di forme, far ricadere sugli elettori di Savignone, i quali hanno dato un attestato di patriottismo fin qui unico, che io ammiro... (Segni di denegazione dalla destra) Sì, o signori della maggioranza, un atto di vero patriottismo, poichè i Savignonesi, sebbene sapessero di essere stati offesi nei loro

diritti, mentre avevano avuto il voto favorevole da voi stessi, o signori della stessa maggioranza; ciò nulla meno concorsero alla votazione in numero maggiore degli stessi Torrigliesi che si trovavano sul luogo della votazione, e vi sono andati con grande loro disagio, stante il tempo perverso, per addimostrare al Ministero che non valgono le sue scaltrezze per far tacere il sentimento della propria dignità ad elettori che conoscono l'alta loro missione. E questo, sì, lo dico, è un atto di patriottismo che io ammiro, e colgo questa circostanza appunto per renderne loro una pubblica testimonianza da questa nazionale tribuna. (Bravo! bravo! *dalla sinistra*)

MOLLARD. Comme rapporteur de la pétition qui a été citée par M. Michelini, je crois devoir donner quelques explications sur le vote que la Chambre a émis relativement à cette pétition.

Les difficultés qui sont soumises aujourd'hui par l'honorable préopinant me semblent avoir été résolues dans la séance où la Chambre a voté sur cette pétition.

On a examiné, à cet égard, la loi électorale, et notamment les articles 64 et 65, où il est dit :

« La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo apparente della tabella B annessa alla presente legge e che fa parte di essa. I collegi elettorali sono convocati dal Re; gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale o amministrativo che il Re stabilisce. »

Après la lecture de ces articles, on est venu ensuite à la loi qui avait été promulguée le 19 janvier, et l'on a dit que cette loi changeait seulement le mode de former les sections, et que les collèges pouvaient se diviser en autant de sections qu'il y aurait de mandements composés de 40 électeurs; qu'ainsi la loi ne pouvait être appliquée au collège de Torriglia qui était composé seulement de deux mandements, dont l'un avait plus de 40 électeurs et l'autre n'en comptait pas 40; qu'ainsi il ne pouvait pas, régulièrement parlant, d'après l'interprétation stricte de ces deux lois, y avoir lieu l'application de la seconde loi au collège de Torriglia.

D'un autre côté, il avait été convenu qu'alors même qu'on pourrait appliquer cette loi au collège de Torriglia, il resterait toujours au pouvoir exécutif la faculté de fixer le lieu de la convocation dans l'endroit qu'il jugerait le plus convenable, d'après toutes les connaissances qu'il pourrait avoir sur la matière. En ceci, on se conformait exactement à l'article 65 dont je viens de donner lecture, lequel n'a été changé en aucune manière par la loi du 19 janvier. Il est vrai que, sous ce rapport, une pétition avait été présentée, et que, sans même qu'elle contint des conclusions conformes, on avait demandé qu'elle fût transmise au Ministère. Alors si s'éleva la question de savoir si, lorsque la Chambre transmettait une pétition au Ministère, elle lui donnait un jugement positif de manière à ne faire du Ministère qu'un simple mannequin; telle est l'expression dont on s'est servi à cette époque-là. Alors ont reconnu qu'une transmission faite par la Chambre au Ministère n'était pas un jugement fait, et que le pouvoir exécutif a toujours la faculté de juger la question en elle-même, après avoir pris des informations sur les faits et avoir discuté la question de droit et de convenance.

Maintenant j'entends (ce que j'ignorais) qu'un honorable préopinant a dit que le Ministère a pris toutes les informations nécessaires sous ce rapport, et qu'ensuite il a rendu son jugement avec pleine connaissance de cause; sous ce rapport je suis d'accord. Je conclus donc que dans l'état des choses, dans ce qui a été fait par le Ministère, il n'y a ni inconstitutionnalité, ni illégalité, ni inconvenance, et que tout a été fait selon le vœu de la loi, les convenances, et les droits

évidents du pouvoir exécutif. En conséquence je repousse formellement l'ordre du jour Michelini.

MICHELINI. L'onorevole deputato Despina non ha risposto alle mie ragioni, per quanto mi sembra; egli ha trattata la questione dal lato della convenienza, mentre io l'ho trattata dal lato della legalità.

Ora tutte le ragioni di convenienza devono cedere a fronte di quelle di legalità; tuttavia io lo seguirò anche nelle sue considerazioni di convenienza, e dirò che gli elettori di Savignone credono che l'invio di quell'ingegnere da lui accennato per verificare i siti non fosse altro che un pretesto del Ministero per fare un atto arbitrario malgrado la esplicita deliberazione presa dalla Camera.

V'ha di più, gli elettori di Savignone ragionano in questo modo: il Ministero per esercitare influenza sulle elezioni per mezzo dei parroci, dei sindaci, dei giudici e degli altri suoi agenti, presentava nel mese di gennaio la legge, colla quale gli elettori erano convocati nei capoluoghi dei rispettivi mandamenti, invece di esserlo nel capoluogo dei collegi elettorali.

Ma il Ministero vedendo che nel caso concreto, riguardo a Savignone, non poteva conseguire il suo intento, convocò il collegio elettorale non in Savignone, ma in Torriglia; ecco che cosa si dice a Savignone. Ci pensi il Ministero.

L'onorevole deputato Mollard, relatore della petizione degli elettori di Savignone, sosteneva or ora ciò che già sosteneva come relatore nella discussione del 18 aprile, quando proponeva che si passasse all'ordine del giorno su quella petizione, per le ragioni appunto che egli ripeteva testè. Ma la Camera decise altrimenti, decise, cioè, che fosse trasmessa al Ministero quella petizione la quale domandava con termini un po' energici (giacché scritta in termini di protesta anziché di semplice petizione) che il collegio fosse convocato a Savignone e non a Torriglia. Io non comprendo, dopo un voto così specifico della Camera, come il Ministero non potesse essere obbligato, a meno che si voglia ammettere la teoria del deputato Mollard, il quale ha asserito che i voti della Camera non vincolano il Ministero, che questi voti non hanno importanza di sorta. E qui viene la questione di legalità, vale a dire, che la Camera non è solamente uno dei tre poteri legislativi, ma ha altresì la sublime ed importantissima missione di dirigere e sorvegliare il Governo. Ed invero, se altrimenti fosse la cosa, non si potrebbe soddisfare alla sovranità popolare, la quale è l'essenza di tutti i Governi liberi; allora vi sarebbe una grandissima differenza tra i Governi costituzionali monarchici e le repubbliche, differenza questa ch'io non ammetto, perchè io credo che i Governi monarchici hanno tutti i vantaggi delle repubbliche, e che ne hanno alcuni altri che ora è inutile indicare. Ma se si impedisce lo svolgimento della sovranità popolare per mezzo della Camera che rappresenta il popolo, allora verrebbe a darsi causa vinta a coloro che parteggiano per la repubblica.

Per tali motivi, i quali mi sembrano molto gravi io dico essere nulla l'elezione di Torriglia, e prego la Camera, prima d'internarsi, come aveva fatto il deputato Mellana, nell'esame degli atti della elezione, di decidere giusta l'ordine del giorno da me proposto, se indipendentemente dal risultato dei menzionati atti, l'elezione del collegio di Torriglia non debba considerarsi come nulla, per la semplice ragione che il collegio elettorale fu convocato a Torriglia e non a Savignone.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal deputato Michelini è così concepito:

« La Camera, ritenuto che il collegio elettorale è stato convocato a Torriglia invece di Savignone, dove avrebbe dovuto

essere convocato giusta la legge 19 gennaio 1850, senza entrare nel merito della elezione, la dichiara nulla, e passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Borella.

BORELLA. Io non vorrei che la Camera restasse sotto l'impressione delle parole dette dal deputato Despine, il quale per difendere il Ministero ci ha detto che un ingegnere spedito in quel luogo aveva fatto vedere che le convenienze di località erano tutte per Torriglia, mentre noi avevamo già nella tornata del 25 aprile fatto vedere che le convenienze erano piuttosto per la località di Savignone.

Io non so precisamente quali sieno le informazioni date, quali i motivi adottati dall'ingegnere spedito dal Governo in proposito, non conoscendo la sua relazione; ma credo saranno gli stessi motivi adottati nella seduta del 25 aprile dal ministro dell'interno. Ci disse allora il signor ministro che in Savignone non c'era un locale dove si potessero eseguire le operazioni elettorali, che vi mancavano alberghi bastevoli per alloggiarvi i pochi elettori di Torriglia.

Ebbene, dalle informazioni che io avete, non avendo per altro spedito alcun ingegnere (*Ilarità*), mi risulta che nel bel mezzo di Savignone esiste il palazzo Fieschi, ora proprietà del marchese Crosa, in cui esso, quando che sia, potrebbe lasciare a disposizione degli elettori una sala della capacità per lo meno eguale a quella della sala del palazzo ducale in Genova che può contenere 500 persone per lo meno; mi risulta che la sala comunale di Savignone è della capacità di 150 persone, il che vuol dire che può contenere tre volte tanto di quello che sia il numero degli elettori del collegio di Torriglia. Mi risulta che in Torriglia non vi sono precisamente che due bettole, mentre invece a Savignone vi sono alberghi capacissimi di contenere le poche persone di Torriglia che hanno il diritto elettorale. Inoltre mi risulta che gran parte dei pochi elettori del mandamento di Torriglia sono, per circostanze locali, molto più vicini a Savignone di quello che non lo siano all'altro mandamento. Dopo tutte queste cose io non so il perchè si debba, per ragioni di convenienza, sostenere che il Governo abbia fatto bene a scegliere per luogo di convocazione del collegio elettorale Torriglia piuttosto che Savignone. Io quindi appoggio l'ordine del giorno motivato dal deputato Michelini.

DI SAN MARTINO. Ho sentito trattare la questione sotto due aspetti diversi. Si dà taccia al Governo di aver violato le ragioni di convenienza, e inoltre di aver contravenuto al disposto letterale della legge.

In quanto alla prima taccia della convenienza, io dirò che l'ingegnere spedito sulle località, di cui ho veduto il rapporto, si attenne essenzialmente a calcolare le diverse distanze. La sua proposta principale sarebbe stata di radunare il collegio in un comune intermedio, il quale appartiene al collegio di Staglieno. Questo veramente era il centro delle località, il luogo più adattato di tutti; ma per essere luogo di un collegio diverso trovava nella legge stessa un ostacolo assoluto; quindi la sua proposta non poté essere adottata. Non eravi altro mezzo che radunare il collegio o a Savignone o a Torriglia. Savignone, giusta i rapporti, presentava l'inconveniente di non procurare maggior ricovero di Torriglia, anzi di procurarne meno e di essere più incomodo, oltre quello che dice il signor deputato Borella, ai comuni, se non isbaglio, di Montebruno e Propata, i quali per la loro distanza da Savignone non avrebbero potuto intervenire.

Aggiungeva il signor ingegnere che Savignone trovandosi

al basso, gli elettori che fossero intervenuti non avevano tempo a ritornare a casa alla sera, perchè per la salita era necessario impiegare maggior tempo che per la discesa, mentre all'opposto quei che venivano da Torriglia avevano tempo di tornare a sera alle case loro, e questo è sotto il rapporto della convenienza. Ma il terreno principale, in cui è agitata la questione, è la legalità.

Nel terreno della legalità io trovo che il Ministero doveva tener sicuramente molto conto del voto della Camera, quantunque questo voto espresso dalla Camera non fosse un ordine al Ministero, perchè non lo poteva essere, e la Camera stessa lo ha confessato nella forma che adottò per l'ordine del giorno; essa non ha dichiarato che la votazione dovesse farsi a Savignone, perchè comprendeva benissimo che ciò avrebbe ecceduto i suoi poteri, le leggi riguardanti la convocazione degli elettori nei diversi mandamenti espressamente riservando al Re il diritto di determinare il capoluogo, sia del collegio, sia della riunione elettorale. L'ultimo decreto determina, è vero, che i mandamenti che hanno più di 40 elettori dovranno formare una sezione elettorale, ma determina parimente che sieno aggiunti a questi mandamenti quegli altri che non hanno un numero sufficiente per formare una sezione elettorale, e lascia sempre al Re, cioè al potere esecutivo, di determinare la sede del collegio; nè determina che quando un collegio è composto di due o più mandamenti, debba piuttosto il capoluogo essere in uno che in un altro dei mandamenti che lo compongono: quando sono composti formano una sezione sola ed unica, e compete sempre al Governo di determinare il capoluogo. Oltre a queste considerazioni si aggiungeva anche, sotto il rapporto della legalità, la questione non mai risolta, che qui si tratta non solo di capoluogo di una sezione, ma di capoluogo del collegio, per cui avrebbe bisognato derogare alla prima legge e traslocare il capoluogo del collegio, altrimenti veniamo sempre alla questione che il collegio avrebbe dovuto riunirsi in Torriglia per fare lo spoglio dei voti dopo essersi riunito in Savignone per la votazione, perchè la legge espressamente dice che lo spoglio e la votazione sia fatta nel capoluogo del collegio. Qui in Savignone si radunava come sezione ed avrebbe dovuto radunarsi in Torriglia come collegio, inconveniente grandissimo, il quale maggiormente dimostra che la legge in questa parte non poteva imporre nessun obbligo preciso al Governo.

Non essendovi obbligo di specie alcuna, e la convenienza essendo perfettamente dal canto di Torriglia, il Governo ha creduto di non mancare menomamente a quei riguardi che deve osservare verso la Camera, emanando quel decreto; dico che non ha creduto di mancare ai riguardi dovuti alla Camera, perchè non si trattava d'altro che d'un semplice riguardo di pura convenienza, non era nessun obbligo che la Camera potesse imporre, perchè se la Camera avesse voluto intervenire essa stessa ad esercitare un potere che è dato al potere esecutivo, lo avrebbe usurpato; ed io credo che non sia l'intenzione della Camera di commettere usurpazioni.

Il Governo crede che ciascuno dei tre poteri ha la sua missione determinata, che il buon accordo dei tre poteri è sempre utile, è sempre necessario, ma che appunto dal rispetto reciproco delle loro attribuzioni solo può nascere che la Costituzione sia pure rispettata da tutti.

Io credo per conseguenza che il Governo ha rispettato i principii costituzionali, e che è perfettamente in regola, e che quella sua decisione non può essere riprovata.

FRANCHE. Io prendo la parola per aggiungere alcune

osservazioni a quelle state fatte dall'onorevole Di San Martino, e per mettere la Camera in avvertenza a non commettere la gravissima ingiustizia che ne deriverebbe se si votasse in favore dell'ordine del giorno proposto dal signor conte Michelini.

Con esso verrebbe annullata senza veruna ragione cui possa trovarsi legale fondamento la votazione liberamente fatta dagli elettori del collegio di Torriglia.

Veramente non saprei comprendere perchè la Camera, per dare un voto di disapprovazione al Ministero, che non volle, o per dir meglio, non credette di aderire ad un voto di una parte di essa, dovrebbe annullare le elezioni degli elettori di Savignone.

E sarebbe questo il modo di ricompensarli di quell'atto di patriottismo così segnalato che testè abbiamo sentito millantare, cioè dopo che andarono a deporre il loro voto?

Dissi che il Ministero non aveva aderito all'opinione di una parte della Camera, perchè il voto della maggioranza, qualunque sieno stati i ragionamenti che lo precedettero, non fu altro se non se di rinvio della petizione al Ministero con raccomandazione.

Io credo che forse quell'elezione dovrà essere annullata per altra ragione, almeno tale è l'opinione che ha manifestato la maggioranza dell'ufficio del quale io faccio pur parte; ma se ciò avverrà, sarà per un fatto dipendente dall'opera veramente degli elettori, ma non dovrassi annullare perchè il Ministero, libero nell'agire, avrebbe incontrato la disapprovazione di alcuni.

La Camera, col mandare la petizione dei Savignonesi al Ministero, intendeva di dire che essa non credeva di sua competenza di provvedere definitivamente, e che ciò spettava necessariamente al Ministero; se non avesse spettato al Ministero, essa non gli avrebbe trasmesso tale petizione.

Quindi, riconoscendo che spettava al Ministero di provvedere, ha implicitamente ed esplicitamente riconosciuto anche con quel voto che il Ministero poteva provvedere o in un modo o nell'altro, perchè, se egli fosse stato legato a provvedere in una determinata maniera, a motivo dei ragionamenti fatti alla Camera (come si dedurrebbe dall'ordine del giorno del signor deputato Michelini), allora sarebbe perfettamente inutile di mandare la petizione al Ministero, e tanto varrebbe di pronunciare un ordine. Ora, tutte le volte che la Camera manda una petizione al Ministero, si intende che appunto mandandogli a deliberare gli conserva la sua piena ed intera libertà di agire nel modo che egli crede più opportuno.

Dire poi in un ordine del giorno che un atto, un decreto reale non fu fatto nel modo che doveva esserlo, necessiterebbe che vi fosse un antecedente dal quale potesse derivare che quel decreto non poteva essere validamente pronunciato. Ora quest'antecedente noi non lo abbiamo in nessuna legge, non l'abbiamo in veruna deliberazione su cui possa fondarsi l'obbligo di convocare quel collegio piuttosto a Savignone che a Torriglia.

L'opinione poi che dopo la legge del 19 gennaio 1850 dovesse convocarsi quel collegio a Savignone invece che a Torriglia può avere degli argomenti in favore e contro.

Quando fu discussa la petizione nel seno della Commissione, i membri di questa erano molto divisi. Io apparteneva alla minoranza, la quale diceva che la legge del 19 gennaio aveva per iscopo di dividere i collegi, che quella legge doveva essere obbligatoria a tutti i collegi i quali potevano essere divisi in mandamenti; ma che il collegio di Savignone, trovandosi nella impossibilità di essere diviso, ne derivava che, precisamente a termini e secondo lo spirito della legge,

non poteva invocarla perchè si trovava in una condizione diametralmente opposta a quella cui mirano le disposizioni di quella legge. Ma questa opinione può essere dubbia; alcuni possono opinare in un modo, altri in un altro; ma da ciò non deriva appunto che si possa obbligare il Ministero a scegliere un'opinione piuttosto che un'altra.

Quanto alle notizie di fatto intorno alle località, l'onorevole deputato Borella ci disse che a lui non risultavano tali quali risultavano al Ministero, e tali da consigliare la votazione a Torriglia; ma il Ministero allega di aver mandato un ingegnere sul luogo, ed è a supporre che le notizie saranno del tutto esatte, io almeno le ritengo tali, mentre quelle allegate dall'onorevole deputato Borella non ci consta in qual modo le siano pervenute, e neppure quale sia il grado di fede che egli stesso possa attribuire a notizie di fatto, le quali si possono presentare sempre sotto un aspetto più o meno favorevole, secondo il modo di vedere di chi le riferisce. Io non conosco le località di Savignone e di Torriglia, e credo che neppure le conosca l'onorevole deputato Borella; ma, a un dipresso, sappiamo che sono montagne, sappiamo che sono casolari distanti l'uno dall'altro, sicchè questa lontananza più o meno grande sta tanto a favore di Torriglia che di Savignone. Qui dunque solamente esiste la ragione di legalità. E legalmente parlando, credo che nessuno negherà che il Ministero doveva essere libero nel fissare la sede del collegio elettorale. Essendo legale la votazione stata fatta a Torriglia, non può l'elezione, salvo ragioni ad essa intrinseche, essere infirmata, e quando la Camera adottasse l'ordine del giorno testè proposto, commetterebbe una gravissima ingiustizia.

BORELLA. Comincerò per rispondere due parole all'onorevole deputato Franchi, il quale mi ha interpellato, e gli dirò che ho avute queste notizie in gran parte da un parroco di un piccolo contado vicino a Savignone.

L'onorevole San Martino ci ha detto che si è convocato il collegio di Savignone a Torriglia per non procurare un disagio agli elettori di questo comune. Vi sono due cose da considerare in questo: 1° se convenga, quando si tratta di dare disagio agli elettori, incomodarne piuttosto 43 che 23; imperocchè essendovene appunto 43 in Savignone, se il collegio si riunisce a Torriglia, ove non ve ne sono che 23, bisogna appunto incomodarne 43. E qui addurrò la stessa ragione recata dal ministro dell'interno nella tornata del 25 aprile, che cioè vi è tanta distanza da Savignone a Torriglia, quanta da Torriglia a Savignone (*Ilarità*); in secondo luogo io chiederò se non merita anche qualche riguardo una popolazione la quale dimostrava veramente patriottismo ed energia nel compiere i doveri elettorali. In tutte le elezioni abbiamo veduto fin qui quanti elettori di Torriglia concorressero. Ebbene, ancora in quest'ultima elezione, di 23 elettori di Torriglia che si trovano sul luogo stesso dell'elezione, non si recarono a votare che 3, mentre all'opposto fra gli elettori di Savignone, non ostante che vi siano altissimi gioghi da attraversare, i quali separano Savignone da Torriglia, di 43 iscritti, 54 concorsero alla votazione, e vi posso dire che un povero vecchio settuagenario e cieco si fece legare sopra un mulo, e traversò quegli altissimi gioghi per recarsi a dare il suo voto. Io pertanto non capisco il perchè, quando vi è il numero che favorisce Savignone, quando vi è la legge, quando vi è di più un riguardo che si deve avere al patriottismo a favore degli abitanti di Savignone, non comprendo, dico, come il Ministero voglia favorire piuttosto quelli di Torriglia.

JACQUEMOUD ANTONIO. Quelques-uns des préopinants,

monsieur Mollard entre autres, ont parlé de l'importance plus ou moins grande qu'on peut donner aux votes de la Chambre. Leur théorie parlementaire n'est pas recevable. Je crois devoir dire deux mots à cet égard. Je tiens pour certain que le Ministère devait prendre en sérieuse considération le vote de la Chambre, qui, par son ordre du jour du 18 avril passé, lui renvoyait la pétition des électeurs de Savignone.

Quand la Chambre vote le renvoi d'une pétition au Ministère, il y a deux cas à considérer : ou elle ordonne le renvoi d'une pétition sur laquelle le Gouvernement a déjà manifesté son idée dans la discussion ; ou bien elle lui renvoie une pétition sur laquelle le Ministère n'a point encore émis d'opinion.

Cette différence est essentielle à faire. D'autre part, il faut distinguer si le renvoi de la pétition est pur et simple, ou s'il est accompagné d'une recommandation ; d'autre part il importe de tenir compte de la discussion qui a pu précéder le renvoi.

Je comprends parfaitement que, lorsque le pouvoir exécutif n'a pas émis son opinion sur un objet que la Chambre renvoie tout simplement et sans discussion, à son examen, il puisse tenir tel compte qu'il juge à propos de la pétition.

Dans ce cas, la Chambre, ayant examiné rapidement et très-sommairement l'objet de la pétition, ne fait que l'adresser au Ministère pour qu'il l'examine à son tour et de plus près, et qu'il en fasse tel cas que de raison. Dans une telle circonstance la pétition est remise à l'arbitre du Gouvernement.

Mais ici le cas est tout différent. Quand il a été question de transporter de Torrighia à Savignone le siège du collège électoral, nous connaissions tous très-bien quelle était l'opinion gouvernementale. Monsieur le ministre de l'intérieur avait insisté à plusieurs reprises, dans la séance du 18 avril passé, pour que le lieu de convocations du collège fût fixé à Torrighia. Nous nous souvenons tous de la longueur et de l'animation des débats qui eurent lieu dans la séance du 18 avril passé et dans une autre séance antérieure. L'intention de la Chambre ne laissait aucun doute après elle. D'un autre côté, la pensée ministérielle, soutenue avec insistance, était parfaitement claire relativement au choix du lieu.

Il s'agissait d'interpréter et de concilier deux dispositions légales : celle contenue dans l'article 65 de la loi électorale du 16 mars 1848, et celle formulée dans la loi postérieure du 19 janvier 1850. L'interprétation donnée par le Ministère était telle qu'elle entraînait la convocation du collège en question à Torrighia ; et l'on sait pourquoi. L'interprétation donnée par la Chambre avait, au contraire, pour effet de fixer à Savignone le lieu de cette convocation.

Les électeurs de Savignone dans leur pétition étaient en contradiction directe avec l'idée manifestée par le Ministère. Après avoir reconnu, ensuite d'une discussion sérieuse, la justice des réclamations des Savignais, la Chambre ordonna, le 18 avril, avec recommandation spéciale, le renvoi de la pétition au Gouvernement. De là, il résulte évidemment qu'en renvoyant avec recommandation spéciale cette pétition au Ministère, la Chambre a déclaré interpréter la loi d'une manière complètement différente de celle du Gouvernement.

Maintenant, quant à moi, je ne puis pas comprendre qu'un Gouvernement, après avoir entendu tous les débats d'une question où le Gouvernement a exprimé son opinion, même avec beaucoup de ténacité, je ne puis pas comprendre, dis-je, que, dès qu'une Chambre, après mûre délibération, lui

envoie une pétition avec une recommandation spéciale, qui heurte l'opinion du Gouvernement, non, je ne puis pas comprendre qu'un tel Gouvernement vienne dire qu'il garde toujours sa liberté entière de juger la question comme il l'entend, c'est-à-dire, de tout faire selon son bon plaisir, selon son caprice, comme s'il n'y avait pas de pouvoir parlementaire. Je ne sais si la Chambre voudra se déjuger pour admettre une pareille théorie.

Maintenant il y aurait, peut-être encore, puisqu'on remet tout en doute, une autre question à faire, celle de savoir si par un vote interprétatif la Chambre peut trancher la difficulté. Ceci se voit fréquemment dans les autres pays. On connaît le fameux vote de l'Assemblée constituante de France sur l'expédition romaine. Vous savez, messieurs, que cette expédition avait été, par le fait du Ministère, détournée de son but primitif. En bien ! que fit la Constituante ? Elle ne fit pas une nouvelle loi, mais par un simple ordre du jour elle invita le Gouvernement, d'une manière générale, à ramener l'expédition à son but. Comment procéda le Gouvernement, qui ne voulait pas obtempérer à cette invitation ? Il cessa momentanément d'agir ; la cessation du siège de Rome n'était qu'apparente.

Le Gouvernement attendit la convocation de l'Assemblée législative du 28 mai, sur laquelle il comptait ; et ce n'est qu'alors qu'il interpréta à sa façon la loi antérieure de la Constituante. La Législative lui donnait carte blanche.

Je pourrais citer bien d'autres précédents pour prouver que, dans les Parlements, les lois s'interprètent, pour le courant des affaires, par des ordres du jour. La chose était d'autant plus naturelle ici qu'il s'agissait d'élection, affaire qui est toute du ressort d'une Chambre élective, surtout qu'il s'agit de simple interprétation. La doctrine de nos adversaires mènerait droit à la consécration de l'arbitraire ministériel. On nous dit encore que le Ministère a étudié de près la question, qu'il a commis des ingénieurs pour apprécier les distances des localités électorales.

M. Despine a donné, sous ce rapport, des explications sur le point de fait. Comme député et comme collègue, je crois à tout ce qu'a dit M. Despine, mais il n'a pas parlé au nom du Gouvernement ; ce n'est pas le Ministère qui a parlé, mais bien un député (à la véracité duquel je rends hommage). Il a émis son opinion individuelle, opinion contestable et même ici contestée.

Le Ministère ne nous a pas du tout fait mention des faits spéciaux, des données instructives qui auraient pu ressortir du rapport des experts.

D'un autre côté, le Gouvernement, connaissant le vote de la Chambre à l'égard d'une pétition qui était diamétralement opposée à son opinion, aurait dû nous soumettre ses nouvelles observations, avant de convoquer le collège de Torrighia. Alors la Chambre, sur les nouvelles communications qui lui auraient été faites, aurait pu revenir sur son vote. Mieux éclairée sur le point de fait, elle eût pu modifier sa décision sur la question du droit électoral.

Si le Ministère avait réellement de nouveaux documents positifs sous la main, il devait s'abstenir d'agir avant d'avoir à cet égard consulté la Chambre. Mais l'arbitraire est plus commode que la forme régulière.

J'insiste, par tous ces motifs, sur les conclusions prises par mon honorable ami M. Michellini.

MAMBELLI, ministro per l'istruzione pubblica. Io credo che il Governo sia perfettamente nel suo diritto nell'aver confermato lo stesso luogo di Torrighia per luogo di convocazione del collegio elettorale.

Un voto della Camera non debbe veramente essere obbligatorio pel Ministero, il quale deve conservare la sua libertà d'azione; ed il ministro dell'interno ha realmente dimostrato col fatto che ha tenuta in gran considerazione la deliberazione della Camera, ma che non conveniva per altro attenersi a quell'esplicita dichiarazione; poichè avendo nuovamente sottomessa ad esame la questione, ed essendosi circondato di tutti i lumi possibili, gli era risultato che tutte le convenienze erano per convocare il collegio nel luogo di Torriglia, e così non poteva dipartirsi dagli usi precedenti. Se poi la Camera crede che il Ministero, sotto questo rapporto, abbia abusato del suo potere, ciò che certamente non è (ed in questo punto io son certo della legalità della convocazione fatta dal ministro dell'interno), essa sarà sempre nel suo diritto ricercando se quell'atto sia o no legale, ma non può assolutamente ora eccitare una questione di nullità per fatto d'incompetenza sul fatto dell'elezione.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Michelini.

Lo rileggo:

« La Camera, ritenuto che il collegio elettorale è stato convocato a Torriglia a vece di Savignone, dove avrebbe dovuto essere convocato giusta la legge 19 gennaio 1850, senza entrare nel merito dell'elezione, la dichiara nulla, e passa all'ordine del giorno. »

(La Camera non approva.)

La parola è al signor relatore.

RICCI V., relatore. Comincerò col dar lettura alla Camera delle osservazioni fatte dalla presidenza dell'ufficio elettorale in risposta alle opposizioni di cui si tratta, delle quali io già aveva fatto cenno.

« L'ufficio della presidenza, sentite le suaccennate osservazioni e riclami fatti dopo la promulgazione del deputato, pronuncia:

« 1° Che sostanzialmente, e nello spirito, è stato eseguito il disposto dell'articolo 83 della legge elettorale 17 marzo 1848, poichè di mano in mano che il presidente deponeva nell'urna elettorale i bollettini, uno degli scrutatori, per farne constare, segnava manualmente nell'esemplare autentico della lista elettorale al riscontro del nome dell'elettore chiamato a dare il suo voto, la presenza o l'assenza del medesimo, facendovi questa scritturazione *presente* e *volante* od *assente*; e nell'atto stesso il segretario formava una lista di tutti gli elettori chiamati, presenti e votanti, ed una degli assenti, le quali autenticate dall'ufficio si unirono al presente verbale. Pertanto, sebbene per mera inavvertenza siasi ommesso dallo scrutatore e dal segretario d'apportare il loro nome nell'esemplare della lista, pure l'ufficio non vede come tal omissione possa viziare tutto il contenuto nel § 6 del presente verbale;

« 2° Che alla presenza di tutti gli elettori venne con tutta esattezza fatta la ricognizione dei bollettini, senza che alcuno dei medesimi fosse aperto, i quali bollettini corrispondono precisamente al numero de' votanti, come si è verificato: vennero tosto riposti ad uno ad uno nell'urna, alla presenza di tutta l'assemblea, e subito dopo si procedette, essendo l'ora già tarda, al secondo appello, terminato il quale, se non si è rinnovata la ricognizione delle schede o bollettini, si fu perchè niuno degli assenti al primo appello è comparso a rispondere al secondo, e però l'ufficio, che non abbandonò mai

il banco della presidenza, essendo pienamente convinto, come pure tutti gli altri elettori, che il numero dei bollettini come sopra riconosciuti non poteva essere stato nè accresciuto, nè diminuito, non essendosi più aperta l'urna posta in vista di tutti, credette affatto superflua una seconda ricognizione delle schede, che in fatti corrisposero perfettamente al numero dei votanti. »

Io già m'era fatto carico di dichiarare alla Camera che l'ufficio non aveva ravvisato verun sospetto di mala fede o di frode nelle operazioni seguite nel collegio di Torriglia, ma malgrado questa convinzione, nulladimeno credette che l'inservanza di due precisi articoli, sebbene riguardanti soltanto le forme estrinseche, portassero la nullità delle operazioni. Fu accertato infatti che, invece di scrivere, come prescriveva l'articolo 83, il nome del segretario e di uno scrutatore a fianco del nome di ogni elettore che votava, si sono limitati a tener la nota dei votanti e scrivervi a canto *presente* e *volante*. Ma, come ognuno potrà agevolmente scorgere, lo scrivere *presente* e *volante*, è cosa ben diversa da quanto esige la legge, vale a dire dalla duplice firma o sottoscrizione di due membri dell'ufficio apposta nelle liste originali.

Più grave sembrò il secondo fatto, prima che fosse compiuta la votazione, cioè, appena finito il primo appello ed avanti di cominciare il secondo, fu vuotata l'urna e fatta la ricognizione dei voti.

Anche per questo fatto, sebbene non si presenti sospetto di frode, tuttavia l'ufficio ritenne che fosse una formale violazione della legge elettorale, ed inoltre d'un esempio pericolosissimo, e che in altri casi facilmente potrebbe servir di pretesto a molte frodi, o quanto meno a fornire il sospetto di riprovevoli maneggi.

Per queste ragioni, l'ufficio, ravvisando nelle forme estrinseche la guarentigia delle operazioni elettorali, vi propone l'annullamento dell'elezione di Torriglia.

CAVALLINI. Ora che la Camera con un nuovo voto, totalmente contrario a quello da essa altra volta manifestato nella stessa questione, dichiarò che la convocazione del collegio di Torriglia fatta dal Governo in Torriglia non debbe ritenersi siccome una causa sufficiente, perchè si abbia ad annullare senz'altro l'elezione a cui si addivenne dallo stesso collegio; io vengo a combattere le conclusioni della Commissione, ed a sostenere la validità della elezione medesima.

Ed a questo riguardo mi giova anzitutto premettere che, in materia di elezioni, la Camera ammise sempre la distinzione tra l'inservanza delle forme essenziali e quelle che tali non sono, e sancì la massima che la violazione di queste non rende nulla l'elezione.

Osserverò pure che trattandosi di elezioni si ritenne costantemente che l'equipollenza nelle formalità equivallesse al letterale disposto della legge.

Ciò posto, debbo avvertire che due sono i motivi di nullità che dall'ufficio VI si adducono contro l'elezione di cui si tratta. Consiste l'uno nel non essersi osservato il disposto dell'articolo 83 della legge elettorale, l'altro nell'essersi violata la disposizione di cui al successivo articolo 84.

L'ufficio definitivo del collegio di Torriglia, invece di eseguire letteralmente quanto sta scritto nell'articolo 83, si limitò a scrivere in una nota il nome di tutti gli elettori che di mano in mano andavano deponendo il loro suffragio nell'urna, ed in un'altra il nome degli elettori assenti, autenticando e l'una e l'altra.

Ma per verità io non so scorgere differenza tra questo modo di procedere e quello in cui uno degli scrutatori ed il segre-

tario scriva il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, poichè, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, rimane pienamente accertato il numero, sia degli elettori che prendono parte all'elezione, sia degli altri che non intervengono all'adunanza, e s'impedisce che estranei al collegio prendano parte alla votazione. Lo scopo dunque della legge è parimente raggiunto.

Nè di maggior peso appare la circostanza d'essersi dall'ufficio definitivo enumerati i bollettini tra la prima e la seconda chiamata. Già il signor relatore dichiarò che rimane escluso qualunque dubbio di mala fede per parte dell'ufficio definitivo, ed io prendo atto di questa dichiarazione. Così essendo la cosa, quale inconveniente poteva mai produrre l'enumerazione suddetta? Niuno al certo. La segretezza del voto rimase ciò non ostante intatta, e nulla intervenne che abbia posto ostacolo a che si proseguisse l'operazione elettorale. Nè giova il dire che l'operazione non è compiuta sino a che siasi proceduto al secondo appello, poichè altro è il dire che l'elezione non è compiuta sin dopo che abbia avuto luogo la seconda chiamata, altro è il dire che l'enumerazione delle schede abbia impedito che l'operazione elettorale continuasse, e ciò è tanto vero che in seguito si procedette pure al secondo appello, e si osservarono tutte le altre solennità dalla legge prescritte.

Se quindi riconosco per una parte che fu irregolare l'operato per parte dell'ufficio definitivo, parmi pure manifesto per l'altra che tale irregolarità non è da tanto da attaccare la sostanza dell'elezione, e da viziarla.

Qualora poi, oltre alle ragioni che ho addotte, potessi ricorrere anche a quelle di convenienza, queste militerebbero certamente tutte in favore dell'elezione di cui è caso, avvegnachè non possiamo dissimularci che il collegio di Torriglia, il quale fra i 204 è forse quello che è più malamente distribuito, fu già costretto durante questa sessione, e fra le intemperie della ora scorsa stagione, a radunarsi la quarta volta, ed indarno, all'oggetto di eleggere il proprio rappresentante.

Conchiudo pertanto perchè si dichiari valida la nomina fatta dal collegio di Torriglia.

VALERIO L. Duolmi dover combattere le ragioni esposte dall'onorevole mio amico deputato Cavallini. Io credo che la sola sanzione che si abbia affinché le elezioni tornino interrate consiste nella stretta, fedele e letterale esecuzione della legge. Ogniqualvolta sarà dato di poter interpretare la legge elettorale, si apre un varco larghissimo alla frode, e quindi dalla frode alla falsità della rappresentanza nazionale, e quindi dalla falsità della rappresentanza nazionale all'annientamento della Costituzione. Io non guardo da qual parte sia per sedere il candidato eletto dal collegio di Torriglia, io so che la legge non fu eseguita, e quindi voto affinché la sua elezione sia annullata. (*Segni di adesione*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per la nullità dell'elezione del signor Cristoforo Carezni a deputato del collegio di Torriglia.

(La Camera annulla)

MOZIONE DEL DEPUTATO MELLANA PER LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO.

MELLANA. Ho domandato la parola per fare una proposizione alla Camera sull'ordine del giorno, ed è che, ad imitazione di quanto si pratica presso tutte le assemblee degli

Stati che si reggono a libero governo, essa stabilisca due giorni almeno della settimana per la discussione del bilancio, dichiarando che in quelle due sedute si occuperà esclusivamente del bilancio del 1850, del quale abbiamo già la relazione distribuita. (*Segni d'attenzione*)

Io non aggiungerò parole per dimostrare la giustizia della mia proposizione. Il principal dovere per cui siamo qui è di votare il bilancio. Noi abbiamo sempre fino ad ora domandati al Ministero i bilanci: abbiamo sempre pregata la Commissione di occuparsene istantaneamente; la Commissione se ne occupò, le relazioni ci sono sottoposte, dunque non possiamo tralasciare di occuparcene subito.

Io non dirò altro alla Camera, se non che oggi vengo a domandare due sedute ordinarie per ogni settimana per questa discussione; ove non venisse accolta la mia domanda, domani ne farei un'altra per avere due sedute straordinarie per ogni settimana; ove anche questa venisse, il che non credo, rigettata, verrei tutti i giorni, nei modi che il regolamento mi permette, a ricordare con costante pertinacia quest'obbligo alla Camera. (*Harità — Bravo! dalla sinistra*)

E qui aggiungo un'altra osservazione, per combattere un argomento che potrebbe parere a taluno di qualche peso per rifiutarsi alla mia domanda; ed è questa: che alcuni possono presupporre che la Camera, senza fallire al debito suo, possa prorogarsi per un dato tempo, e quindi in questo tempo il ministro presenterebbe il bilancio del 1851; la Camera poi ricostituendosi avrebbe sott'occhio quel bilancio, e passerebbe subito alla discussione di quello, e quindi farebbe un grande beneficio al paese, perchè si occuperebbe di un bilancio che sarebbe applicato in tutta la sua pienezza.

Questa appariscente ragione non ha valore alcuno, ed io voglio svelarla al paese onde niuno possa essere da quella ingannato. Noi abbiamo ancora sei mesi del corrente anno; votando il bilancio del 1850 possiamo dunque apportare per mezzo l'anno quei benefici che intendiamo di arrecarvi, e quei benefici che apportiamo votando il bilancio del 1850 saranno valevoli sempre anche quando non ci sia in tempo presentato il bilancio del 1851, e anche quando quel bilancio possa essere per tempo votato, perchè la provvisoria concessione che si farebbe al Ministero di percevere le imposte e pagare i carichi, si farebbe sulla base del bilancio del 1850 già votato; dunque è su questo che dobbiamo rivolgere i nostri studi e procurare di apportare rimedii.

Se poi sarà in tempo presentato, se sarà in tempo votato, potremo, nol niego, fare nuovo e più sentito beneficio al paese. Ma questa ragione non può per nulla esonerarci dal debito che noi abbiamo di occuparci subito ed istantaneamente di quello del 1850.

La Camera col suo voto di ieri ha diversamente opinato; io rispetto il volere della maggioranza, ma questo suo voto non toglie per nulla che io possa fare questa proposizione, cioè, che ad imitazione di tutti gli altri Parlamenti, si stabilisca almeno due giorni per settimana all'esclusiva discussione del bilancio del 1850. (*Segni di approvazione*)

ARNULFO, commissario regio. Il Governo ha proposte le leggi di finanza come uno dei mezzi per ristabilire l'equilibrio finanziario, ma il Governo accennò eziandio ad un secondo mezzo quale è quello dell'economia; a conseguire ambi questi mezzi il Governo tende, motivo per cui vedrà con piacere che la Camera stabilisca quel numero di giorni che stimerà per la discussione del bilancio, dalla quale si scorderà quali possano essere le possibili economie che si potranno fare per l'avvenire. Il Governo non solo non farà osservazione in contrario, ma ringrazierà la Camera di entrare

in questa via semprechè voglia pure non trasandare la discussione della legge che è già in corso, perchè ciò troppo incaglierebbe. Per conseguenza alternandosi, dopo votata questa legge, fra le leggi di finanze ed il bilancio, verrà a procurare lo scopo che il Ministero si è fin da principio proposto ed ha annunziato nella sua relazione generale, ed io ebbi nelle seguite discussioni a ripetere essere suo pensiero.

MICHELINI. Io sono perfettamente dell'opinione dell'onorevole deputato Mellana, che la Camera deve occuparsi istantaneamente della discussione del bilancio; se non che, siccome l'anno finanziario 1850 è già in gran parte trascorso, così crederei molto più opportuno che la Camera si occupasse del bilancio del 1851 a vece di quello del 1850. (*Rumori*) So pur troppo che non ci è ancora stato presentato questo bilancio; ma approfitto della presenza del signor ministro delle finanze per interpellarlo quando fa conto di presentarci tale bilancio. È già corso molto tempo dacchè l'onorevole signor ministro ci diceva che avrebbe fra poco indicato il giorno in cui lo presenterebbe.

Io temo che se questo bilancio non ci sarà presentato in tempo prossimo, si principierà l'anno 1851 senza che noi usciamo dal provvisorio: e credo che questa non è, nè deve essere l'intenzione di questa Camera e di nessuno dei membri che la compongono, sopra qualunque banco essi seggano; certamente poi non sarebbe la mia intenzione.

NIGRA, ministro delle finanze. Io ringrazio il signor deputato Michelini, il quale mi ricorda l'importanza che il bilancio sia presto presentato. Ebbi già l'onore di dichiarare alla Camera, non è gran tempo, che me ne occupava seriamente, e che presto mi troverei in grado di presentarlo; ma in cose di questa natura il presto vuole anche essere inteso con una certa latitudine.

Ripeterò oggi alla Camera che niente si tralascia perchè questo si faccia il più presto possibile, e tosto che sia in grado di presentarlo, lo farò.

Ho già dichiarato, e lo ripeto, che se alla Camera importa che il bilancio sia presentato, al Ministero ciò importa non meno, perchè gli affari diverranno molto più facili quando avremo un bilancio normale. Finchè non lo abbiamo è difficile il condurre gli affari. Per queste ragioni io spero che la Camera sarà persuasa che non si metterà in mezzo il menomo ritardo che dipenda da noi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Mellana. . .

MELLANA. Faccio osservare che siccome il ministro delle finanze non ha ancora dichiarato di accettare la mia proposizione, io non mi tengo pago della dichiarazione fatta dall'onorevole deputato Arnulfo, in quanto che in questa questione io non lo considero come commissario regio; egli è regio commissario soltanto per la legge proposta sull'aumento del bollo, ma non per rispondere alla domanda che io ho fatta. Io quindi ristabilisco la mia proposizione, che siano fissati due giorni per la discussione esclusiva del bilancio, anche nel frattempo che si discuterà la legge del bollo.

PRESIDENTE. Domando se il signor ministro delle finanze conferma le dichiarazioni già fatte dal deputato Arnulfo.

NIGRA, ministro delle finanze. Io non posso a meno di confermare tutte le spiegazioni state date, che tendono a far camminare due interessi, che sono egualmente importanti. Per conseguenza io adotto tutti quei sistemi che combinano l'economia del tempo e la necessità di spedire affari di tanta urgenza: adunque accetto questa proposizione.

ARNULFO, regio commissario. Mi occorre di osservare all'onorevole deputato Mellana che, se ho preso la parola

come regio commissario, ho creduto di poterlo fare perchè ne aveva diritto, essendochè la sua proposizione potendo per avventura interrompere la discussione delle leggi di finanza e della presente, della cui difesa io sono incaricato, e parte di questa difesa essendo altresì l'ottenere per quanto sia possibile che siano discusse, io non ho ecceduto i limiti del mio mandato prestando adesione alla proposta dell'onorevole deputato.

MELLANA. Prego il signor presidente a precisare i termini della proposta: mi pare che egli abbia detto che si stabilissero per la discussione del bilancio due giorni per settimana, però finita la legge sul bollo; io vorrei formularla in questi termini:

« La Camera stabilisce fin d'oggi due giorni per settimana nei quali esclusivamente si occuperà della discussione del bilancio. »

PRESIDENTE. Metterò prima di tutto in votazione la massima che si fissino due giorni per settimana per la discussione del bilancio. Se la Camera l'adotterà, allora l'interrogherò se intenda aspettare che la legge sul bollo sia finita, oppure se voglia alternare questa discussione con quella che è in corso.

Pongo ai voti dunque la proposta Mellana nei termini da lui espressi.

(La Camera approva.)

BERTOLINI. Pregherei il presidente di consultare la Camera sui giorni che intende di fissare.

PRESIDENTE. Io proporrei che si determinassero il lunedì e martedì.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti tale proposta.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. La discussione della legge sul bollo era rimasta ieri sull'ordine del giorno proposto dal deputato Miglietti. Mentre però finiva la seduta, il deputato Pietro Bianchi presentò un ordine del giorno sul quale io credo che allo stato della deliberazione presa non sia più il caso di discutere, poichè tendeva appunto ad alternare la discussione del bilancio e le leggi di finanza di cui si tratta.

BIANCHI PIETRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Postochè l'ordine del giorno del deputato Bianchi è stato ritirato, rileggo la proposizione del deputato Miglietti:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare sollecitamente un progetto di legge col quale si provveda a che la tassa sui fondi urbani e sugli edifici di qualunque genere e destinazione sia, sulla base del loro reddito o valore, proporzionata colla tassa media imposta sui fondi agricoli, ed invitandolo nello stesso tempo a promuovere col massimo zelo gli studi relativi alla catastazione generale, passa alla discussione delle leggi di finanza presentate dal Ministero. »

Il proponente ha la parola per lo sviluppo.

MIGLIETTI. Signori, nella gravissima discussione che ci occupa da quattro giorni e che ci trattiene ancora oggidì, ho raccolto alcuni fatti che si sono fitti nella mia mente come verità assoluta.

Le conseguenze che logicamente deduconsi da questi fatti mi consigliarono a presentare l'ordine del giorno del quale

attualmente do le ragioni. Io mi sono convinto anzitutto che vi è nelle nostre finanze uno sbilancio tra le spese e le entrate; mi sono persuaso in secondo luogo che le leggi presentate dal Ministero non provvedono sufficientemente al bisogno in cui ci troviamo; in terzo luogo ho acquistata la persuasione che queste leggi, e per la natura delle imposte, e perchè presentate isolatamente, non si adattano ai principii di giustizia distributiva, di quella giustizia che fu finora violata nella percezione delle imposte, e che verrebbe maggiormente violata quando questa legge venisse adottata. Il primo fatto, l'esistenza cioè di uno sbilancio nelle nostre finanze, è ammesso da tutti. Si discute sull'ammontare di questa deficienza, che mentre il Governo accenna essere la medesima di 29 milioni circa, gli oppositori credono che oltrepassi la somma di 50 milioni; ma sul fatto della deficienza non vi è contestazione. Tutti egualmente in ciò convengono che noi stiamo rimpetto ad un'assoluta necessità, che è d'uopo assolutamente provvedere, perchè questa deficienza scomparisca. Venendo dunque ad esaminare con quali mezzi si debba provvedere a questo disavanzo, io ho notato che vari se ne indicavano.

Prima di tutto, quello di stabilire un nuovo sistema d'imposte; in secondo luogo quello di far risparmi.

Il mezzo di ricorrere ad un prestito, come affatto rovinoso, massime nelle circostanze attuali delle finanze, è da tutti rigettato; non vi avrebbero dunque altri mezzi che questi: vedere cioè se con un nuovo sistema di finanze si può provvedere ai bisogni dello Stato più convenientemente che non provvedano le leggi proposte dal Ministero; vedere in secondo luogo se non si può, facendo risparmi, evitare il bisogno di una nuova imposta.

Quanto al nuovo sistema, io non voglio entrare nella discussione relativa al merito, io credo che il sistema di finanze, il quale abbia per base la rendita, è senza dubbio il migliore dei sistemi, ma credo che sia un sistema il quale può difficilmente essere messo in pratica; credo che l'idea di questo sistema non possa illuderci attualmente, poichè non possiamo a meno di riconoscere che quantunque il sistema sia ottimo, non è possibile ottenerne attualmente l'applicazione: mancherebbero ancora gli elementi e gli studi indispensabili.

Il secondo mezzo, quello cioè di fare risparmi, è senza dubbio il più opportuno. Io non dubito un momento che allorché entreremo nella discussione delle diverse spese, si faranno molti ed infiniti risparmi; ma qui nasce la questione che per fare questi risparmi è mestieri assolutamente di esaminare i bilanci.

Giunti a questo punto, una considerazione si presenta naturale a tutti, ed è che, oltre di avere il vantaggio, discutendo il bilancio, di evitare forse la necessità delle imposte, avremmo ancora il vantaggio di procedere regolarmente e procedere costituzionalmente. Questi vantaggi, o signori, nessuno, io credo, li contesta, ed io sono d'avviso che se le circostanze dello Stato non fossero incalzanti, non si dovrebbe assolutamente votare alcuna imposta se non si sono esaminati i bilanci, e se non si sia assolutamente riconosciuta la necessità.

Ma io ben mi ricordo che allorché io, relatore della Commissione incaricata di discutere il progetto di legge presentato dal Ministero per avere la facoltà di continuare nell'esercizio provvisorio del bilancio, riferendo l'opinione della Commissione perchè questa facoltà fosse ristretta a tutto giugno, ben mi sovvengo, dico, come in allora siasi elevata la discussione sulla possibilità di discutere ed approvare questo bilancio nel termine stabilito per l'esercizio del bilancio prov-

visorio, e ben mi sovviene che allora si è detto da molti, e si è voluto provare che non era probabilmente possibile che questo bilancio fosse approvato prima che fosse trascorso il periodo di un anno; a ciò aggiungendo le cose dette l'altro giorno, io lo confesso sinceramente che mentre da un canto credo che sia assolutamente regolare che prima di votare un'imposta si debba procedere alla discussione del bilancio ed alla sua approvazione, credendo poi dall'altro canto che non essendo possibile che questo bilancio fosse discusso ed approvato prima che sia trascorso un termine lungo, io dubiterei molto che il Governo non fosse condotto in strettezze tali da operare una crisi finanziaria. Esclusi quindi questi due mezzi, a me pare che assolutamente dobbiamo mantenere il sistema delle imposte quale è attualmente, col desiderio, colla riserva di modificarlo col tempo; ma intanto dobbiamo mantenere quel sistema che già abbiamo, facendovi quelle modificazioni o quelle aggiunte le quali possono condurci al punto di coprire la deficienza. Ma giunti a questo punto, come dissi, io vedo che le leggi presentate dal Ministero non corrispondono assolutamente al bisogno in cui ci troviamo. Il Ministero mentre accennò che la differenza tra l'attivo ed il passivo ascende ad una somma di 29 milioni circa, ha presentato leggi di finanza, mercè le quali spera di poter ricavare un aumento sulle imposte di 14 milioni circa; ma notate anzitutto, o signori, che queste leggi presentano in sé stesse inconvenienti gravissimi, ed io non dubito un momento nell'asserire che quando queste leggi saranno discusse ed approvate dalla Camera, daranno senza dubbio al Governo un'imposta assai minore di quello che egli si promette.

In secondo luogo poi io credo che queste leggi non sono giuste, in quanto che, mentre si emettono leggi colle quali il commercio, l'industria, la classe operante della società viene aggravata con nuove imposte, non si emette una legge colla quale la classe agiata, la classe ricca, la classe possidente venga essa egualmente assoggettata a questa imposta.

Il Ministero accenna nella sua relazione come anche a questa imposta esso ha avvisato, e che delle Commissioni sono state istituite e studi si fanno per regolarizzare il catasto, e quindi introdurre quell'eguaglianza che vi debbe essere nel pagamento delle imposte prediali.

Io lodo il Ministero perchè in questo punto siasi astenuto dal proporre un aumento generale dell'imposta fondiaria, imperocchè niuno potrà contendere che quando un accrescimento su cosiffatta imposta venisse ora adottato, quell'ingiustizia che ora noi lamentiamo nella distribuzione della medesima si sarebbe ancora fatta maggiore.

Ma con tutto ciò io non dubito di affermare che gli studi e le Commissioni non sono necessarie per equilibrare le imposte relative ai fondi, perchè io penso che pochi giorni sieno bastevoli onde il Ministero, cogli elementi che ha in pronto e con quelli che può procacciarsi, assoggetti i fondi urbani a quell'imposta che valga a pareggiarli ai fondi agricoli.

Ed invero nessuno di noi ignora che tra le case che esistono nello Stato, alcune non sono imposte, perchè costrutte posteriormente alla formazione del catasto, altre sono colpite da una tassa minima. È pure cosa di fatto, se vere sono le informazioni che ho assunte da persona che debbe esser molta istruita a tale proposito, che Torino non paga per imposizione prediale una somma maggiore di quattrocento mila franchi, e che in Genova l'imposta stessa non arriva alle lire ottanta mila.

Vedete dunque, o signori, quanta sia la sproporzione che

esiste tra le imposte che si pagano dai fondi urbani e quelle che si pagano sui fondi agricoli.

Che se noi badiamo poi alle villeggiature, alle case di campagna, a tanti stabilimenti i quali furono costituiti posteriormente alla formazione del catasto, e furono ampliati notevolmente, noi ne troveremo un'infinità che, o pagano nulla assolutamente, o pagano una tassa minima. Ma dovrà forse il Governo astenersi dal presentare sin d'ora una legge, la quale assoggetti questi fondi urbani ad una tassa eguale a quella cui sono assoggettati i fondi agricoli, perchè vi sia troppa difficoltà? No, signori. Io prendo per esempio Torino, e dico: se il Ministero parte dalla base che i fondi urbani debbano, per esempio, pagare la tassa media che pagano i fondi agricoli, debbano, per esempio, pagare a titolo d'imposizione il decimo, il duodecimo, il quindicesimo del loro reddito; in Torino, Genova, in tutte le città di riguardo ella è cosa di fatto, che nel termine, non dico di otto, ma di due giorni, il Ministero è nella condizione di poter conoscere positivamente, in un modo a non sbagliarsi, qual sia il reddito di ciascheduna di queste case. Su questo reddito non può egli fissare la tassa? Noi non vediamo quale inconveniente vi sia. Potranno forse questi proprietari lagnarsi, ma io credo che debbano essere contenti dell'utile che, a danno dell'altra parte della popolazione, hanno avuto sino al giorno d'oggi, e credo non muoveranno lagnanza alcuna se vengono attualmente, per un possesso che hanno, assoggettati ad una tassa, che non è maggiore di quella che si paga dai proprietari degli altri fondi.

Se vi ha qualche difficoltà, la medesima forse si presenterebbe nei comuni, in quanto che non è così facile avere nei comuni una statistica esatta dei fondi urbani; forse ne' comuni non essendo le case affittate, non è così facile di conoscere quale ne sia il reddito. In tal caso, quando vi fosse qualche ritardo in questa parte, ella è cosa di fatto che noi avremo un vantaggio positivo, al quale concorreranno anche i fondi urbani che esistono ne' comuni quando il loro valore sia accertato.

Questi sono i motivi pei quali io ho proposto l'ordine del giorno. Io ho espresso al Ministero un invito, perchè la Camera non può far altro; del resto avrei fatto di più, perchè sono intimamente convinto che quando si creda di dover assoggettare i fondi urbani ad una tassa approssimativamente eguale a quella che si paga pei fondi agricoli, l'esecuzione di questo progetto non può incontrare alcuna difficoltà. Io ho detto nell'ordine del giorno che invitava il Ministero a presentarlo sollecitamente, e vorrei che un termine si potesse stabilire perchè, ripeto ancora una volta, io credo che non vi siano difficoltà serie per eseguire questo progetto. Ho poi in ultimo osservato come io intendessi che la Camera passasse alla discussione delle leggi presentate dal Ministero, perchè se dall'un canto io credo che l'imposta che si stabilirebbe sui fondi urbani non sarebbe sufficiente per sopperire ai bisogni dello Stato, e sarebbe quindi necessario che altre imposte ancora si adottino, credo però che debba lasciarsi illesa la questione sul punto quale di queste leggi debbano essere messe in discussione; questione, a parer mio, gravissima, imperocchè è quella appunto che si propone prima di tutte, è quella che è più di tutte odiosa, in quanto che si tratta d'una sola imposta. Egli è per queste ragioni che io spero che sarà accettato il mio ordine del giorno.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole deputato che propose l'ordine del giorno testè riferito non discorda col Governo in ciò che riflette la inammissibilità della imposta sul reddito. Per le stesse ragioni da me addotte, e special-

mente per la difficoltà o a dir meglio per l'impossibilità di attuarla, riconosce egli del pari che si debba ricorrere ad un altro sistema quale è quello dal Ministero adottato, se non che trova che le leggi presentate siano nel loro prodotto verosimilmente insufficienti, ed aggiunge che si desidera la presentazione di altra legge la quale colpisca i fondi urbani, e li metta a livello dei fondi rurali.

Questo e non altro è il pensiero del Governo, e lo accennava ampiamente nella sua relazione, ove, mentre faceva cenno delle leggi che aveva preparate, manifestava pur anche l'intenzione di presentare una legge che colpisse i fondi di cui l'onorevole deputato fa parola, poichè il Governo non poteva non vedere che quest'ineguaglianza non è tollerabile, e che conduce all'ingiustizia.

Ma siccome tutto non si può fare in un medesimo tempo, era pure mestieri di presentare intanto quelle leggi che erano preparate, che più facilmente potevano avere pronta approvazione e non meno pronta esecuzione, e di rimandare la presentazione delle altre, quella compresa, a quell'epoca in cui i necessari lavori li permettessero.

Solo discordo coll'onorevole proponente in ciò che egli crede siavi mezzo prontissimo, quasi istantaneo, di proporre una legge che stabilisca l'eguaglianza da lui e dal Governo desiderata.

Il Governo, senza credere che vi voglia un tempo infinito, dice che probabilmente sbaglia il calcolo, quando lo si riferisce a due o ad otto giorni. Il Governo non può fare di meglio, a parer mio, che di affidare l'incarico ad una Commissione composta di uomini competenti e periti (chechè si dica in contrario delle Commissioni), la quale riferisca al più presto possibile quali debbano essere le basi di questa legge. Ciò il Governo fece, ciò dichiara voler fare; intende di sollecitare ad ogni possa (se pur di sollecitazione ha bisogno una Commissione così bene composta), finchè il lavoro si presenti, e si dia così compimento alle leggi da esso annunziate.

Siccome pertanto io credo che l'onorevole proponente, quando nel suo ordine del giorno inseriva la parola *sollecitamente*, volesse naturalmente riferirla alla possibilità relativa, non dissento di accettarlo; ben inteso che questo *sollecitamente* s'intenderà relativo, e ciò, non perchè la Commissione frapponga ritardo, ma per avere quel tempo che è indispensabile necessario, onde presentare una legge che sia tale da soddisfare al proponente, al pubblico ed agli interessati, e tale da non suscitare dei reclami e delle lagnanze, le quali potrebbero essere dirette al Ministero ed alla Commissione tuttavolta che si presentasse un progetto incompleto e male redatto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Miglietti.

MELLANA. Prego il signor presidente a ricordarsi che io aveva chiesto ieri la parola contro quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MELLANA. Io diceva ieri che non essendo seguita alcuna discussione sul merito della proposta di cui si tratta, credeva che la Camera non potesse passare così presto ad una deliberazione, la quale toglierebbe in sostanza la responsabilità ministeriale.

Io credo che la Camera non deve legarsi anticipatamente con un suo voto, e dividere la responsabilità col Ministero, ma deve rimauer libera, e conservare la sua piena indipendenza per l'epoca in cui le siano presentate le leggi di cui si accenna.

Io credo quindi che non si possa passare alla votazione di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Siccome ella si oppone all'ordine del giorno del deputato Miglietti, così quelli che appoggeranno la sua idea voteranno contro quest'ordine del giorno.

Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno presentato dal deputato Miglietti.

(La Camera approva.)

Ora vi sarebbe ancora l'ordine del giorno, o proposta che si voglia chiamare, del deputato Pescatore, la quale è così concepita:

« La Camera invita il Ministero ad esaminare se non sia giusto e necessario sperimentare l'introduzione graduale dell'imposta sul reddito, anche per assicurare il ristabilimento dell'equilibrio nelle finanze dello Stato, e passa, » ecc.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

PESCATORE. Primieramente pregherei il signor ministro di finanze a dichiarare se l'accetta o se la ricusa.

NIGRA, ministro delle finanze. Il Ministero non può accettarla.

Esso ha già dichiarato che farà tutti gli studi necessari, ma non crede che ciò gli possa essere imposto con un ordine del giorno, dopo tutte le discussioni che si sono fatte a questo proposito.

PESCATORE. Siccome veramente io credo più facil cosa cangiare i Ministeri che l'opinione dei Ministeri, io non mi sento il coraggio di trattare l'annunciata questione in tutta quella estensione di cui sarebbe suscettibile, ben vedendo essere impossibile forzare il Ministero ad esaminare una questione, quando dichiara che non la vuole esaminare; tuttavia farò pochi cenni, i quali, se non produrranno l'effetto desiderato, almeno avranno il valore di difendere il principio, e sarò per conseguenza brevissimo. Il regio commissario, nel suo discorso di ieri, combattendo il sistema da me proposto, ha citato le parole di Giambattista Say, il quale credo possa veramente considerarsi come il principe dell'economia politica ortodossa; ma ora accade che precisamente il citato autore difende l'imposta sul reddito, e la dichiara anzi la migliore di tutte le imposte. Il citato autore censura il sistema vigente, lo dichiara ingiusto, non consentaneo ai principii dell'eguaglianza proporzionale; poi venendo ad esaminare la questione dell'imposta sul reddito, la dichiara la migliore, la più giusta: io veramente non so come questo passo sia sfuggito al regio commissario. E qui notiamo che ai tempi in cui scriveva il citato economista non si era ancora osservato il rapporto che corre tra l'imposta sul reddito e l'istituzione del giurì. È manifesto che istituendo un giurì per l'imposta sul reddito con tutte le guarentigie proprie del giurì, si giunge ad ottenere, direi quasi, una giustizia matematica, giacchè avremo col sistema del giurì un consiglio di giudici voluti e riconosciuti da quei medesimi che si tratta di giudicare, un Consiglio di giudici che hanno tutte le notizie locali atte a pronunciar bene un giudizio sull'argomento di cui si tratta. A malgrado che questo rapporto dell'istituzione del giurì coll'imposta sul reddito non fosse ancora stato osservato ai tempi in cui scriveva il citato economista, egli tuttavia la difende apertamente con ragioni che giova sottoporre alla Camera, e che prego la Camera a voler sentire nelle espresse parole dello stesso economista:

« En général (così egli) les hommes d'un même canton, d'une même ville, d'un même quartier, ne se trompent guère sur le revenu les uns des autres... Il y a d'ailleurs des bases positives pour connaître plusieurs sortes de revenus. Ceux qui sont fondés sur les traitements, les rentes, les pensions,

qui sont payés par l'État, sont connus, et jusqu'à un certain point, ceux qui dérivent des baux et des fermages, que l'on pourrait déclarer n'être obligatoires que jusqu'à concurrence de la somme déclarée et enregistrée... Il faudrait que l'administration de l'État, assistée de la représentation nationale, fit les fonctions de jury pour la répartition des dépenses entre les provinces ou départements, que les administrations départementales que je suppose élues ou du moins en grande partie par les contribuables, fussent chargées de la fonction de répartir la contribution départementale, et les délégués de chaque commune de la répartition entre les familles. Il y aurait sans doute des inégalités dans une semblable assiette; mais à tout prendre je pense qu'elles seraient beaucoup moins considérables qu'en suivant tout autre mode de répartition. »

Si è detto più volte che questo sistema può essere praticabile e ricevuto senza opposizione nei paesi piccoli, e ciò si è detto per eludere l'argomento che risulta dall'esempio dei cantoni svizzeri. Ma, o signori, questo sistema tende ad applicare la giustizia e l'eguaglianza proporzionale nel riparto delle contribuzioni: ora quest'applicazione urta troppo vivamente cogli'interessi di quelli che profittarono sinora dell'ingiustizia, per non suscitare reclamazioni in tutti i paesi anche piccoli.

È un errore il credere che nei cantoni svizzeri l'imposizione di questo tributo non abbia eccitato reclamazioni: vi furono anzi opposizioni vivissime, e vi citerò in prova le parole stesse del Consiglio di Stato del cantone di Vaud:

« En Suisse cet impôt est en usage dans un certain nombre de cantons; ainsi St-Gall, Zurich, Berne, Bâle-Ville perçoivent un impôt sur le revenu. Pesant dans une plus forte proportion sur la classe riche, cet impôt n'a pas été établi sans soulever des vives et nombreuses réclamations, qui n'ont pas empêché l'institution nouvelle d'être bien accueillie par la masse de la population, et de constituer une importante branche de revenu. »

Si è detto ancora che in Francia, essendosi dopo la rivoluzione di febbraio proposto questo sistema, era stato in ultimo rigettato, perchè si era riconosciuto impraticabile. Io credo che siasi in ultimo rigettato per tutt'altra ragione; il che si accenna ancora dal Consiglio di Stato sopraddetto nel suo rapporto che ho sotto gli occhi. Ecco come ciò si spieghi in questo rapporto:

« L'idée de l'impôt sur le revenu a surgi en France immédiatement après la révolution de février, et si elle n'a pas été mise en exécution c'est que le Gouvernement de cette époque a préféré suivre la voie tracée par la monarchie, en s'obstinant à demander au travailleur l'argent nécessaire aux besoins de l'État, tandis qu'il eût été si facile de l'obtenir de la classe riche, au moyen d'un impôt sur le revenu. »

Ad onta di queste considerazioni, ad onta della giustizia riconosciuta da tutti, dell'imposta sulla rendita, ad onta che sia riconosciuta praticabile e dai paesi piccoli ed anche dai paesi grandi quale si è l'Inghilterra, ad onta della necessità riconosciuta di trovar modo di supplire alla deficienza enorme delle nostre finanze, ad onta che il Ministero non abbia saputo indicare nel sistema di vecchio stile quale imposta possa ancora aggiungersi per supplire alla deficienza accertata, il Ministero non vuole nemmeno sperimentare l'introduzione graduale dell'imposta sul reddito. Egli dice di aver esaminato, e ricusa di più esaminare.

Egli ha esaminato? Ma se avessi da giudicare dalla sua relazione, io direi che non ha esaminato: ed infatti, nella sua relazione non si propone altra questione che questa: se cioè si possa abbandonare ad un tratto il vecchio sistema per ap-

pigliarsi di slancio ad un'imposta unica, cioè se si possa operare d'un tratto solo una radicale riforma; non esamind, non trattò per niente che questa questione sola. Certo che gli è impossibile di abbandonare tutto ad un tratto l'antico sistema; in ciò tutti consentiamo. Ma la questione è tutt'altra: noi crediamo doversi esaminare, se ritenuto intanto, e migliorato per quanto sia possibile il sistema vigente, si debba inoltre sperimentare l'introduzione per gradi anche dell'imposta sul reddito. Quest'altra questione il ministro non l'ha toccata nella sua relazione, ond'io sono autorizzato a credere ch'egli non l'abbia neanche esaminata. Dirò di più: a me pare che in generale il Ministero nel proporre i progetti di finanze che dovremo discutere ha proceduto con tal leggerezza, quale al certo non è consentanea all'indole dell'argomento.

Io leggo, a cagion d'esempio, nell'esposizione dei motivi che precedono il progetto sull'aumento dei diritti d'insinuazione, « che il Ministero riconosce la necessità di riformare tutto il sistema sui diritti d'insinuazione; ma che questo non può fare fino a che si sia pubblicato il Codice di procedura civile. »

Con buona venia, quando si enunciano tali proposizioni, bisogna pur dire che non si conosce il soggetto di che si parla; bisogna pur credere che non siasi fatto né anche il più superficiale esame, poichè coi diritti d'insinuazione tanto ha da fare la riforma della procedura civile, come quella dell'Alcorano. (*ilarità generale*)

Del resto, io credo che il principio dell'imposta sulla rendita si è introdotto negli stessi progetti del Ministero, senza che il medesimo se ne sia avveduto. Consideri un po' il signor ministro, quale sia il carattere del suo progetto sulla tassa di successione. Il suo progetto sulla tassa di successione altro non è che un'imposta sulla rendita sopra tutti i patrimoni di tutte le famiglie dello Stato. Io comprendo che, quando si trasmette la proprietà agli estranei, ovvero anche nell'ordine di parentela si trasmette la proprietà da una in un'altra famiglia, l'imposta onde si colpisce questa trasmissione può avere un carattere particolare; ma quando si stabilisce che tutte le famiglie dello Stato pagheranno ad un'epoca determinata un'imposta dell'uno per cento sul capitale, che equivale ad un'imposta del cinque per cento sul reddito, e sopra l'universalità di tutte le cose costituenti il patrimonio della famiglia medesima, quando si stabilisce tale imposta del cinque per cento sul reddito universale di tutte le famiglie al momento in cui cessa di vivere il padre, ed abbenchè la successione si operi in linea discendentale, allora io dico che più non presenta tale imposta il carattere dell'imposta di *mutazione*. Perdendo il padre, la famiglia superstite ritiene il suo patrimonio, resta qual era, e non fa acquisto di sorta: i figli acquistano l'amministrazione anzichè la proprietà della porzione che spetta a ciascuno nel patrimonio comune. La famiglia, qual società istituita dalla stessa natura, qual comunione universale di tutti gl'interessi dei membri che la natura stessa chiamò a comporla, esiste, e possiede un patrimonio anteriormente allo stato politico, indipendentemente dalla legge civile, nè per la legge civile, ma per diritto di natura; perdendo il padre, la famiglia divide tra i suoi membri il comun patrimonio. L'imposta sulla successione dei figli, ordinata qual tributo d'una mutazione sancita dalla legge civile, è la negazione dei più sacri principii, sopra cui il diritto di famiglia riposa. Volete imporre a tutte le famiglie dello Stato il cinque per cento sul reddito ad un'epoca determinata? Fatelo, io ve ne lodo, ma scegliete un'altra epoca, non quella in cui muore il padre, non l'epoca la più triste

per la famiglia: e poi chiamate la vostra tassa col suo vero nome, chiamatela tributo sul reddito, non tributo di mutazione di proprietà.

Forsechè nella riscossione della tassa sopra le successioni la famiglia non deve consegnare tutto il patrimonio? Forsechè non deve in allora la famiglia fare altresì la consegna del valore del patrimonio stesso, degli stabili, dei mobili e crediti, di tutto ciò insomma che lo costituisce? Forsechè allora non sorgono le questioni sulla consistenza del patrimonio, non che le questioni sul valore, tutte insomma le controversie che possono prodursi nel sistema delle imposte sul reddito? Forsechè dopo la consegna non viene il giudizio di verifica-zione? Che cosa dunque manca nel sistema del Ministero a ciò che costituisce l'essenziale carattere del sistema d'imposte sul reddito? Non c'è altra differenza che nell'epoca. Il Ministero propone si paghi l'imposta del 5 per cento nell'epoca la più triste. Io sono d'accordo con lui quanto all'imposta, domando solo che sia mutata l'epoca e mutato il nome, perchè mutato il nome allora resta sancito il principio, allora potremo sperare che l'imposta denominata imposta sul reddito sarà successivamente accresciuta, estesa, potrà successivamente surrogarsi alle altre imposte di vecchio stile riconosciute ingiuste, sproporzionali, e potrà infine somministrare allo Stato quei fondi che ora non ha, e che pure gli sono necessari, onde adempiere quei debiti che il sistema rappresentativo gli impone verso le classi più numerose e più povere; mentre al contrario la medesima imposta sotto altro nome rimane immobile, sterile, infruttuosa, coll'odioso carattere di un tributo senza base, imposto alla famiglia nella sventurata occasione in cui, perdendo il padre, nulla al certo guadagna.

Io quindi, senza troppo sperare che la Camera voglia invitare il Ministero a fare un esame che ha dichiarato di non voler fare, tuttavia insisto affinchè sia messa ai voti la mia proposta, se non per altro, per conservare il principio. (*Bene! Bravo! alla sinistra*)

ARNULFO, *commissario regio*. Abbenchè l'ordine del giorno sia indirizzato al Ministero, e possa forse in taluno sorgere il dubbio se la mia qualità mi autorizzi a rispondere, mi credo in diritto ed in obbligo di dare una risposta alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole deputato, perchè le medesime si riferiscono a quanto dissi nelle precedenti tornate.

L'onorevole deputato chiama Giovanni Battista Say il principe degli economisti; nè io lo chiamerò con altro titolo, che come tale lo considero.

Io ebbi ricorso ad un brano della sua opera, il quale non contraddice a quella parte che viene ora indicando l'onorevole deputato, in quanto che Giovanni Battista Say disse quello che ebbi ieri l'onore di riferire, e l'onorevole deputato non mi contende, ma è verissimo che emise un'opinione relativamente all'imposta sul reddito, senza tacere però che egli non intendeva di fare un trattato di finanza, e parla in proposito di passaggio; emise però un'opinione senza profondamente esaminarla, nello stesso modo che una ne emise favorevole alle imposte progressive; ma ebbe però la sincerità di accennare l'opinione di altri autori, i quali la biasimavano, motivo per cui le sue opinioni in proposito non sono trattate, ma accennate più in senso di dar luogo alle altrui meditazioni, che per pronunciare un giudizio con maturo esame. Riferì perciò quanto in proposito Roeder scriveva al tempo della prima rivoluzione francese: « *Il n'est plus permis de mettre en doute l'incompatibilité absolue de l'impôt progressif avec un régime social.* »

Riferisce egualmente quanto scrisse Jollivet nella stessa epoca: « *C'est le vautour déchirant ses propres entrailles.* »

Say dunque enunciava un'opinione o suscitava un dubbio sulla ragionevolezza dell'imposta sul reddito e sulla progressività, ma non tralasciava di mettere in capo al capitolo relativo al modo di ripartire le imposte quanto ieri ho riferito come base principalissima del riparto di qualsiasi tributo, cioè che diventava arbitraria sempre che non vi fossero dati positivi certi, sui quali si dovesse fondare. Quale fosse il metodo col quale G. B. Say voleva che l'imposta sul reddito si ripartisse, nol diceva, il che prova che o non se ne occupò di proposito, o, quel che pare più certo, si riferì al suaccennato principio generale dominante tutta la materia, ma ce lo indicava l'onorevole deputato accennando ad un giurì; a questo ebbi già a rispondere nei giorni scorsi, vale a dire, che vi sono due ostacoli principalissimi: il primo di trovare chi si voglia incaricare d'esserne membro tuttavolta che sia l'imposta da ripartirsi grave, di trovare gli elementi coi quali un giurì possa giudicare; poichè io comprendo un giurì che pronuncia *audita parte*, comprendo un giurì che giudica sopra fatti che gli sono palesi con testimonianze e con titoli; ma non posso comprendere che possa penetrare nell'interno delle famiglie, e sapere i debiti e crediti di ognuno, onde la ripartizione dell'imposta sul reddito possa farsi in proporzione aritmetica esatta, poichè l'unico apparente prestigio che ad essa si dà da coloro che la propongono è quella d'una più esatta, d'una più giusta ripartizione.

Si disse che in Svizzera quest'imposta si è introdotta; ma mi consentirà l'onorevole deputato che osservi, essere le condizioni della Svizzera, in fatto d'imposte, d'assai diverse dalle nostre. Non hanno quelle repubbliche le vistose spese che abbiamo noi, e sopra tutto quelle dell'armata; esse generalmente non hanno catasti, e non vi è imposta prediale. Quelle che hanno un debito pubblico facilissimamente distribuiscono un'imposta sul reddito, facendone la ritenuta sulle casse che pagano gli interessi; ma laddove vi è un catasto, come da noi, e le proprietà pagano in diversi modi, dove, come da noi, il debito pubblico per la legge costitutiva del medesimo è dichiarato esente da gravezze, come da noi, ciò non si può; per conseguenza noi ci troviamo in circostanze diverse della Svizzera, per non parlare neppure delle sue condizioni politiche, e delle circostanze nelle quali alcune repubbliche adottano l'imposta sul reddito di poca importanza, e non senza gravissimi contrasti.

Si accennò alla Francia, ed io ho pur già dichiarato nella precedente discussione che non ignorava che la Francia a più riprese era ricorsa a questo sistema; vi è ricorsa nella prima rivoluzione, volle ricorrervi nella seconda, ma in ambedue questo sistema non trovò un felice successo, e non fu adottato; io non dico che non lo sarà mai, per impossibilità vera, ma bensì che questo sistema non fece tale prova di sé che meriti di essere attuato in sostituzione dei tributi universalmente dall'Europa ricevuti.

L'onorevole deputato imputa il Governo di non aver ponderato abbastanza le condizioni delle finanze, che non avvisò al modo di sopperire alla mancanza per stabilire l'equilibrio, anche concesso il prodotto delle sei leggi proposte.

Mi concederà che io gli osservi, che quale sia per essere questo prodotto, niuno ce lo può dire con certezza; ma ripeto che non si può, in fatto d'imposizioni nuove, progredire tutto ad un tratto, tutto fare in una giornata. I risultati li avremo, ma per averli e calcolarli facciamo le leggi.

Non disse il ministro che non si occupasse d'altro, anzi

nella sua relazione accennò l'imposta sui capitali, del che l'onorevole deputato Pescatore avrà ricordanza; ma ne parlò in quel modo che credeva necessario, poichè anche sopra questa natura d'imposte non abbiamo precedenti lodevoli; abbiamo altrove dei fatti legislativi contrari. Ripeto per ultimo, che non si rifiuterà mai di tener conto di tutte le osservazioni che gli verranno fatte: ma intanto che una legge è in discussione, altre cinque sono presentate, tre si annunziano; io credo che il miglior partito da appigliarci sia di esaminare intanto quella del bollo e successivamente le altre.

L'onorevole deputato disse che la legge sull'insinuazione non ha niente di comune colla procedura; io non dirò che abbia una connessione nè tanto estesa, nè tanto importante; ma faccio osservare che le sentenze di subastazione determinate dalla procedura, per esempio, pagano un diritto di insinuazione. Io non so se una legge di procedura cambierà questa disposizione, o se non la modificherà; io non so se una legge di procedura non possa intervenire nella quale si dica che, presentandosi un dato titolo il quale abbia l'aspetto di contratto non insinuato debba essere assoggettato all'insinuazione; io non so se non verrà una legge di procedura la quale obblighi le parti a far insinuare certi e determinati atti che ora siano esenti od a dispensarne degli altri che ora lo sono. Ma sarà sempre vero che la legge di procedura può avere alcuni rapporti colla legge dell'insinuazione.

Nè leggerezza può imputarsi al Ministero in ciò che egli sostenga non potersi per ora ammettere l'imposta sul reddito, e proponga una tassa di successione.

Questa imposta sulle successioni non colpisce il reddito, bensì il capitale, e tuttavolta che si volesse limitare l'imposta sul reddito a ciò che è colpito dalla tassa delle successioni, cambieremmo il nome e non la sostanza.

Quali sono le cose che la tassa delle successioni colpisce? Sono gli stabili e crediti, stabili e crediti che si possono conoscere; questo è l'oggetto della consegna, non di tutto il reddito, non di tutto il patrimonio del defunto; non vi ha altra cosa che sia soggetta a tassa.

Quindi tassandosi il reddito degli stabili e dei crediti, altro non si farebbe che accrescere la tassa sulle successioni, ben lungi d'introdurre un nuovo genere ed un nuovo sistema di tributo.

Io non dirò che non si debba fare più alcun studio relativamente alle imposte che siano per ravvisarsi ulteriormente necessarie, ma dirò soltanto che per le ragioni che risultano dalla discussione fatta nei giorni scorsi, il Ministero è persuaso che almeno per ora non vi sono motivi, mezzi ed opportunità per cambiare il sistema d'imposte; non rifiuta però i lumi che vennero dati dall'onorevole distinto deputato nella seduta d'oggi, non rifiuterà mai quelli che verranno da qualunque parte per ulteriori studi; questa assicuranza il Ministero la diede, e sono autorizzato a dirlo, ma non può accettare un ordine del giorno, il quale l'obblighi, dirò così, a fare questi studi, e tanto meno l'accetta, in quanto che ognuno ha le proprie attribuzioni, ha i propri doveri; il Governo ha l'obbligo, ha la responsabilità di studiare, di proporre i mezzi coi quali si deve far fronte alla deficienza finanziaria, ma quest'obbligo, questo dovere non gli è imposto salvo dal proprio ufficio; la Camera ha il diritto di prendere l'iniziativa, di proporre quelle leggi che il Ministero non sapesse, o non volesse presentare; ha altri maggiori poteri tuttavolta che il Ministero non adempisca secondo le viste della Camera al proprio ufficio, ma non è il caso in cui

si debba fare, sotto nome d'invito, una specie di rimprovero di non volersi occupare di una cosa o di un'altra; il Ministero nelle sue attribuzioni cercherà di disimpegnarla; qualunque deputato voglia presentare dei progetti al Ministero egli li studierà; se alla Camera, li studieranno uniti. Per queste ragioni non posso accettare l'ordine del giorno, qualunque io convenga nella massima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Pescatore.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Il deputato Mantelli presenta un altro ordine del giorno:

« La Camera rimanda il progetto di legge sull'imposta del bollo che trovasi in discussione alla Commissione, affinché estenda l'imposta medesima a tutti gli atti pubblici ed ai privati che ne fossero suscettivi, anziché stabilire una sovraimposta sopra gli atti di più frequente uso e che già sono colpiti dalla stessa imposta. »

Do la parola al deputato Mantelli per svilupparlo.

MANTELLI. Il mio ordine del giorno è un corollario di quello accettato dal Ministero e proposto dall'onorevole Miglietti, il quale ordine del giorno terminava colle parole che facevano luogo alla discussione delle leggi di finanza; ma il deputato Miglietti spiegava che appunto aveva adottato questo modo di dire generale perchè credeva che la legge attuale del bollo fosse una delle più odiose, in quanto che, anziché distribuire in modo equo, e come lo Statuto prescrive, le imposte su tutti i cittadini, in ragione dei loro mezzi, imponeva una sovrimposta, la quale non toglieva l'ingiustizia dall'antico sistema portata, ed aggravava sempre più coloro che erano soggetti a quest'ingiustizia. Il mio ordine del giorno è diretto a togliere, per quanto è possibile, quest'ingiustizia dei tempi passati.

Invece di lasciare che vi siano degli atti privilegiati i quali non sono soggetti all'imposta del bollo, si sottomettano essi pure a quest'imposta, ed il Governo potrà per i medesimi percepire quel terzo di maggiore imposta che ora vorrebbe percepire colla legge presente. Di questi atti ve ne sono un numero infinito: io ne accennerò, per esempio, alcuni, dai quali la Camera potrà vedere che facilmente si potrà ottenere quella maggior somma di cui è scopo il progetto di legge in discussione.

Vi sono primieramente tutti gli atti che appartengono alle curie ecclesiastiche, tanto di materie contenziose, che di economiche, di giurisdizione volontaria ed anche amministrativa, e questi, eziandio a riguardo delle opere pie, come dei corpi morali, come sarebbero, per esempio, i convocati che redigono i signori canonici, a riguardo dell'amministrazione del loro patrimonio, che non sono soggetti al bollo, mentre vediamo invece presso noi che tutti i comuni che fanno atti, che possono avere influenza al pubblico, sono tutti soggetti a detta gravezza; è vero che questo privilegio si è diminuito coll'abolizione del foro ecclesiastico, ma tuttavia vi sono ancora tutti gli atti riguardanti le cause matrimoniali, ed i già accennati atti amministrativi, gli atti in via economica, i quali sono tuttora esenti.

Vi sono poi infiniti altri atti o pubblici, o che hanno rapporto alla vita pubblica presso noi, che non sono soggetti al bollo, come sarebbero, per esempio, tutti gli atti che si fanno in via amministrativa, presso i ministeri, o alle aziende, e tutte le pratiche, sia amministrative che economiche, senza che li spesso voluminosi atti siano in parte almeno colpiti da questa gravezza. Si vede perciò che in tutto ciò vi esistono differenze e privilegi che lo Statuto volle escludere.

Pertanto, mentre si tratta di fare un progetto di legge,

che la Commissione ha già ampliato, per far sì che la medesima sia più consona ai tempi attuali, stabilendo, cioè, una progressione d'imposta in ragione del capitale cadente in contrattazione, io credo necessario debbansi le opere già iniziate compiere, togliendo ogni differenza che esiste tra atti ed atti che possono avere lo stesso scopo e la stessa natura. In questo modo io credo che il Governo verrà a percepire molto più di quello che verrebbe a percepire coll'aumento del terzo; intanto farà scomparire quello stato enorme e contrario allo Statuto, che il sistema antico ammetteva, e si toglierà eziandio quell'aggravio che peserebbe su coloro che già sinora sono stati gravati da quest'odiosa tassa, e che avrebbero ragione di lamentarsi, e dire che dopo che hanno uno Statuto, invece di diventare sollevati da un ineguale ripartimento delle contribuzioni, restino maggiormente oppressi per sopperire alle spese dello Stato.

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

ARNULFO, regio commissario. Io non vengo ad oppormi all'ordine del giorno perchè sia intenzione del Governo di creare o mantenere privilegi in proposito del bollo di cui si tratta, ma dichiaro di non accettarlo perchè tende a far sì che non si esamini la legge.

I precedenti della Camera, a mio avviso, mirano a che si faccia, si discuta la legge, in quanto che non ha adottato alcuna proposta sospensiva; tuttavolta che nella discussione si presentano emendamenti i quali non possano immediatamente essere accettati, e presentino delle difficoltà, il Governo non dissenterà mai dal sommetterli per la miglior redazione alla Commissione, anzi io credo sia questo il sistema da adottarsi per utilizzare meglio il tempo della Camera; ma non abbiamo fin qui alcun precedente che ci indichi doversi sospendere la discussione della legge in tutte le sue parti per il proposito di voler proporre emendamenti onde rimandare alla Commissione.

Io quindi mi oppongo all'ordine del giorno, e dichiaro fin d'ora che tuttavolta che vi saranno degli emendamenti sui quali non si possa concordare, o se si concorda in massima non si possa andar intesi nella forma, io aderisco a che siano rimandati alla Commissione.

Quanto poi ai privilegi cui accennò l'onorevole deputato, io credo che tali non siano, poichè sono semplici esenzioni; che vi saranno sempre in una legge sul bollo certe carte le quali l'onorevole deputato, spero, non vorrà assoggettate al bollo, come sarebbero, per esempio, le ricette dei medicinali ed altre simili, la cui esenzione si potrà a giusto titolo chiamar privilegio.

Ciò vuol dire che la legge sul bollo potrà ammettere delle eccezioni comandate da giusti motivi, senza che si possa dire che s'introduca un privilegio. Quali esser debbano poi le maggiori o minori esenzioni è ciò che discuteremo in progresso, ma anche quanto a quelle che si sono accennate, io dirò che dopo la legge che toglie alle curie ecclesiastiche la loro giurisdizione, la carta bollata non sarà più necessaria, perchè non vi avranno più nè giudizi, nè sentenze, perchè gli atti della curia ecclesiastica che non sono nè giudizi, nè sentenze, tuttavolta che debbono essere presentati nei giudizi civili, ed inseriti negli atti pubblici, sono già dalla legge assoggettati al diritto del bollo, motivo per cui in questa parte non godono di privilegio alcuno.

Che se poi questi atti sono tenuti ne' più stretti limiti dell'interna amministrazione ecclesiastica, io dubito assai che la Camera voglia estendere la legge sul bollo a questi atti,

per la stessa ragione che non la estende a tutte le altre corporazioni civili ed a tutti i privati.

Quanto alle suppliche che si presentano ai dicasteri, la legge sul bollo già assoggetta i ricorrenti a valersi di carta bollata; ma ripeto, se nel progresso della discussione vi sarà alcuna cosa da aggiungere alle esenzioni, si farà, si ammetteranno eccezioni più o meno estese, ma da ciò non si potrà concludere che siasi conservato un privilegio, o debba rimandarsi la legge alla Commissione, e mi oppongo in conseguenza all'ordine del giorno.

MANTELLI. Non ignoro che la Commissione già avrebbe con una disposizione introdotta nell'articolo 21 aboliti i privilegi che vi sono a riguardo della carta bollata, ma le disposizioni contenute in questo articolo riflettono i privilegi che erano conservati per disposizione legislativa, mentre il mio ordine del giorno si estende a tutti gli atti pubblici e privati, suscettivi di sopportare o per identica od equipollente natura degli altri la tassa contemplata nell'attuale progetto di legge; e ciò importa necessariamente una riforma totale del progetto attuale, e quindi la necessità che questo progetto sia rimandato alla Commissione. Conseguentemente il mio ordine del giorno importa una proposta sospensiva, ma questa è di natura ben diversa da tutte le proposte sospensive che finora si sono fatte, sicchè per nulla credo sia d'ostacolo il voto della Camera sin qui a tale riguardo espresso. Si è poi osservato che qualora si estendesse nel modo da me proposto la tassa del bollo agli atti sì pubblici, che privati, il reddito non potrebbe essere molto aumentato, poichè si disse dall'onorevole commissario che vi sono moltissimi atti, per esempio, nella curia e nei corpi ecclesiastici, i quali possono sfuggire alla formalità del bollo, per gli atti privati, come quelli che sarebbero relativi ad amministrazioni di beni ecclesiastici o corporazioni religiose private. Ma farò osservare a questo proposito che moltissimi sono gli atti della curia, i quali riflettono beni ecclesiastici, e che emanando questi atti da corpi costituiti, e che necessariamente debbono essere riconosciuti dallo Stato, inquantochè lo Stato riconosce la religione cattolica come religione dello Stato, sono atti pubblici, od almeno hanno una pubblicità sufficiente, perchè possano essere soggetti al bollo al pari di tutti gli atti che si fanno dai laici nella vita civile, che non sono assolutamente pubblici, ma che hanno rapporto alla vita pubblica, nullameno sono assoggettati alla formalità del bollo.

Ripeto adunque che non ostante vi sia in questa mia proposta, come dissi, una proposizione sospensiva, non debbe prescindersi dall'intraprendere un nuovo e breve esame di questo progetto di legge, poichè è indispensabile venga il medesimo riorganizzato in modo che le imposte che si vogliono adottare per contrabbandare le nostre finanze non riescano dure, e dure in ispecie con un'ingiustizia assoluta a danno di coloro che finora furono soggetti alla formalità del bollo, e non per chi finora ne fu esente; così io insisto nella mia proposta, ed in ogni caso mi riservo, qualora non fosse dalla Camera accolta, di proporre ancora gli stessi principii in via d'emendamento ai singoli articoli della legge come avviserò più opportuno, onde questi coordinare a seconda dell'ordine del giorno proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta Mantelli.

(La Camera non approva.)

Consulterò ora la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Je pense que la Chambre, avant de passer à la discussion des articles, sera bien aise de

connaître approximativement quel peut être le produit de l'augmentation proposée sur l'impôt du timbre.

Dans l'état actuel, cet impôt rend au trésor 1,949,000 francs, ce qui ferait environ 649 ou 650 mille francs que produirait l'augmentation du tiers, si toutefois on peut espérer que, malgré cette aggravation, la consommation du papier timbré reste la même qu'aujourd'hui.

De plus, comme on a aboli les privilèges qui existaient en faveur de différentes administrations et en faveur de certaines communes ou provinces, le Ministère a évalué le total de l'augmentation à un million. Voilà la valeur sur laquelle la Chambre va être appelée à voter dans la discussion des articles. Je vais maintenant donner de plus amples détails, afin que la Chambre sache quels sont les articles les plus productifs et ceux qui n'ont qu'un intérêt secondaire.

Le papier à 15 centimes ne produit que 1200 francs; le papier procès à 30 centimes produit environ 1,200,000 francs; le papier protocole à 30 centimes produit environ 110,000 francs; le papier protocole à 60 centimes, 550,000 francs; le papier tabellion à 30 centimes, 40,000 francs. Tous les papiers de commerce réunis ensemble ne produisent que la somme de dix-huit à dix-neuf mille francs.

En conséquence, messieurs, vous voyez que c'est l'article premier qui forme le nerf du projet de loi. Les autres articles n'ont qu'un intérêt secondaire, bien que la Commission, conformément aux vœux manifestés par les bureaux, ait cherché à rendre plus productif l'impôt sur les effets de commerce. J'ai cru devoir, comme rapporteur de la loi, présenter à la Chambre ces documents préliminaires qui pourront servir à guider la discussion.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 1°:

« Il prezzo della carta bollata venduta dal Governo e i diritti che si pagano per l'apposizione del bollo straordinario, od il visto per bollo stabiliti dal regio editto del 5 marzo 1836, sono aumentati di un terzo colle modificazioni infra espresse, ed a tenore della tabella annessa alla presente legge. »

Il deputato Gandolfi ha presentato questo emendamento:

« A cominciare dal giorno.... 1850, il prezzo della carta filigranata che si vende dal Governo, munita del bollo ordinario a mente dell'editto 5 marzo 1836, sarà riscosso coll'aumento sulle qualità in detto editto stabilite come segue:

« Per la carta di commercio in ragione del doppio, per quella di dimensione in ragione del terzo. Nella carta di commercio s'intende compresa la carta a centesimi 80, le polizze diverse.

« È pure aumentato del doppio il diritto di bollo stabilito sulle bende delle carte e tarocchi contemplate nelle patenti 8 febbraio 1834. »

(È appoggiato.)

La parola è al signor Gandolfi.

GANDOLFI. Dopo quanto fu detto nella discussione generale sul progetto di legge in discussione, e più ancora sui sistemi di finanza, non aggiungerò parola, e persuaso della necessità d'imporre nuove gravezze, dirovi solo che col mio emendamento ho in mente di rendere la legge che si discute il men vessatoria possibile. Sebbene ammetta il principio che informa il progetto ministeriale, non posso accettare in tutto la qualità dell'aumento.

Questo progetto vi propone l'aumento del terzo su tutti i prezzi dei bolli; sebbene considerando che di tutti i diritti dei bolli di commercio un solo sarebbe esattamente divisibile per tre, io trovo che l'aumento sarà ognora soggetto di dispute nella pratica, perchè quasi sempre mancherà al contabile o al contribuente la moneta da retrodarsi.

Mi direte che coll'articolo 3 la frazione è *forzata*, ed io vi dico, per la pratica che hommi degli uffici, che ciò non basta, specialmente nei piccoli paesi. Chè se poi si osservasse che col mio emendamento conservo il diritto di centesimi 8 che può dar aumento ad una frazione di soldo; risponderò che io avrei preferito portar quel diritto a centesimi 10, e solo lo lasciai a centesimi 7 per tema di troppo aggravare i contribuenti; chè del resto quello essendo un bollo straordinario, o si esige con altri della stessa natura, o unitamente ai diritti principali, talchè quasi mai avvi il caso di retrodazione. Arroge che quell'aumento del terzo non è fatto per niente per facilitare i calcoli di computisteria, locchè si deve pur procurare.

Vengo ora al progetto della Commissione, nel quale trovo maggiori difficoltà.

Nello adottare il suo sistema credo ella sia partita da due considerazioni, e in primo luogo sperando ottenere un maggior profitto per l'erario, volle far una concessione alle odierne idee di *tassa progressiva*; in secondo luogo appoggiò all'uso francese.

In ordine a quest'ultima ragione confesso ingenuamente che, apprezzatore sincero della legge del 13 brumaio anno vii, pure in questo non so adottare quel sistema che ammetteva niente meno di 20 bolli differenti, nè credo voi ne mettereste di meno. Ora pensate un po' qual confusione non deve generare siffatta quantità in un ufficio, quando so che già ne hanno di troppo con i sei attuali; e se soverchio ne è il numero per gli agenti demaniali, pensate quanto lo deve essere di più per un gabellotto del sale, cui la nuova legge accorda lo smercio della carta da bollo. Chi mi fa dire quanti errori commetterà costui, perdendo così il tenue profitto che deve ricavar da tal vendita? (*Segni di disattenzione*)

Ma v'ha di più: giusta il sistema della Commissione, che è pure il francese, l'effetto di commercio per somma eccedente il massimo bollo deve essere vidimato per bollo per la suppletiva *tassa*: ritenete che ho detto *visto per bollo* e non *bollo allo straordinario*, perchè questo in sole cinque città si appone, cioè ove esiste controllore. Signori, io vi protesto tutta la mia stima e delicatezza a favore degli impiegati di quell'amministrazione, ma se io posso aver della simpatia per quegli antichi miei colleghi, voi legislatori ricordatevi che è vostro dovere restringere più che potete la facoltà del *visto per bollo* ove non vi è controllore; è dessa un'operazione troppo delicata sulla quale è assai difficile il riconoscere la frode. La legge, è vero, non presume il male, ma dietro l'esperienza della debolezza umana è costretta a vigilare contro gli abusi di confidenza, ed io vi ripeto: state all'erta per non avervi a pentire un giorno di essere stati meno antiveggenti.

Ma non è qui il tutto: con questo metodo ricordatevi che spesso vincolerete la correntezza delle operazioni commerciali, che non tutte si eseguono nelle grandi città: e non sarà desso un vincolo, un incaglio, quando un individuo, situato fuori del capoluogo, avrà a spedirvi al *visto per bollo* un effetto che col sistema antico può portarsi *bianco* in sacoccia per quelle somme che verosimilmente può aver di bisogno?

Ho detto che io variava solo la quotità dell'aumento ministeriale; nè crediate che però sianvi differenze eccessive. Duolmi entrare in noioso dettaglio di cifre, ma pure è necessario. Partendo dal prodotto del 1848, il mio progetto darebbe un vantaggio su quello del Ministero di lire 12,886.

Confrontando ora il mio col progetto della Commissione, avverto che, ritenendo le graduazioni antiche, 24,818 foglietti

distribuiti in quell'anno al disotto delle 16,000 lire darebbero lire 31,146 di prodotto, posto che tutte le somme raggiungessero i maggiori gradi e nessuna fosse al disotto della seconda categoria della Commissione, locchè certo non è neppure da supporre; talchè il prodotto dei bolli della Commissione si diminuirà di tanti 50 a 25 centesimi quante saranno le quotità che non arrivino alle differenti migliaia sino a 25, perchè a tanto si eleva la *tassa* di lire 12 prodotte dai diritti della Commissione; quindi il mio progetto che colpisce le *cambiali* più comuni è più vantaggioso, senza caricar di molto i contribuenti.

Restano i 369 fogli smaltiti per somme eccedenti 16,000 lire ed ora 24,000: or bene, su questo, dato che 69 siano dentro il detto limite di lire 24,000, quanto agli altri 300, quand'anche fossero tutti di 100,000 lire l'uno, locchè è, direi, impossibile, la somma che produrrebbero al 1/2 per cento parmi non meriti la pena di cambiare un sistema di bollo cui già tutti sono avvezzi e che non s'interna nei segreti di famiglia; almeno tale è il mio avviso.

Ho detto che mi riservava a parlare del *visto per bollo* sulle cambiali scritte in carta libera. È questa una necessità cui bisogna si sottomettano anche i nemici di tale formalità. A questa necessità chio io pure il capo, solo dirò che amerei veder infitta una multa competente su quelle, ben inteso, rate o negoziate nello Stato, e ne applicherei eziandio altra più forte contro quel pubblico funzionario che l'avrà protestata o menzionata in atti pubblici senza bollo, e ne avremo due vantaggi: maggiore smercio di carta filigranata, minor occasione di vidimazione per bollo.

Prima di terminare devo avvertire che con queste mie idee non voglio privare i negozianti del comodo di far *bollare allo straordinario* le loro cambiali stampate, solo dirò a quei che mi osservassero poter essere queste numerose, e non entrate nel calcolo sovraesposto, che in tutto il 1848, nell'ufficio del bollo straordinario di Torino non se ne bollarono che 79, delle quali 9 per somme inferiori a 24,000 lire, 10 sole per somme espresse maggiori, e 60 in bianco, le quali tutto fa presumere non essere per somme assai vistose; v'ha il bollo straordinario di Genova, ma non credo possa essere cosa molto rilevante. Da tutto ciò, ripeto, io credo che visto il poco prodotto e gli inconvenienti accennati, non si dovrebbe mutare sistema.

Ho aggiunto in ultimo le carte e tarocchi; so che, a propriamente parlare, non è carta bollata nello stretto senso, ma pure è una emanazione del ramo del bollo come lo sono i giornali, e d'altronde essendo un'imposta volontaria e adattata forse a reprimere sovente il vizio, parmi sia degna d'essere compresa in questa legge, e a vista del bilancio del 1849, trovo che avremmo un maggiore prodotto di 24,000 lire, locchè neppure è da dispizzarsi.

Tale, o signori, è lo sviluppo che ho creduto di dare all'emendamento da me proposto. La Camera giudicherà, a me basta di averlo proposto, persuaso di sua utilità.

Foci. Domani! domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani

- 1° Relazioni di Commissioni;
- 2° Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'aumento del bollo e sulla carta bollata;
- 3° Discussione del progetto di legge per la proroga del trattato di navigazione e commercio colla Francia.